Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 febbraio 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1977

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 dicembre 1977, n. **1063.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zaire per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, firmata a Roma il 9 maggio 1973.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zaire per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, firmata a Roma il 9 maggio 1973.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — PANDOLFI — LATTANZIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DELLO ZAIRE PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA IN TRAFFICO INTERNAZIONALE.

LA REPUBBLICA ITALIANA

E

LA REPUBBLICA DELLO ZAIRE

Animate dal desiderio di rafforzare i loro legami di amicizia e di concludere una convenzione per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Definizioni

1. L'espressione « esercizio della navigazione marittima ed aerea » designa l'attività di trasporto per mare e per aria di persone, animali, merci e posta compresa la vendita di biglietti di passaggio per tale trasporto esercitata dalle imprese di navigazione marittima o aerea.

2. Per « traffico internazionale » si intende ogni attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da un'impresa italiana o zairese, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nel territorio della Repubblica italiana o della Repubblica dello Zaire.

3. Per « imprese italiane » si intendono le imprese marittime e aeree pubbliche, parastatali o private costituite secondo le leggi italiane e aventi la sede sociale e amministrativa nella Repubblica italiana.

4. Per « imprese zairesi » si intendono le imprese marittime e aeree pubbliche, parastatali o private costituite secondo le leggi zairesi e aventi la sede sociale e amministrativa nella Repubblica dello Zaire.

Articolo 2.

Oggetto

1. La Repubblica italiana s'impegna ad esentare le imprese marittime ed aeree zairesi da ogni imposta, tassa e diritto di qualsiasi natura sui redditi, derivanti dall'esercizio della navigazione marittima e/o aerea in traffico internazionale, realizzati nella Repubblica italiana ed imponibili nella Repubblica dello Zaire.

2. La Repubblica dello Zaire si impegna ad esentare le imprese marittime ed aeree italiane da ogni imposta, tassa e diritto di qualsiasi natura sui redditi, derivanti dall'esercizio della navigazione marittima e/o aerea in traffico internazionale, realizzati nella Repubblica dello Zaire ed imponibili nella Repubblica italiana.

3. Le disposizioni dei due paragrafi precedenti saranno altresì applicabili ai casi in cui le imprese zairesi ed italiane partecipino all'esercizio della navigazione marittima ed aerea in *pool* e/o ad un esercizio in comune limitatamente al reddito delle dette imprese.

Articolo 3.

Durata

La presente convenzione resterà in vigore a tempo indeterminato e potrà essere denunciata da ciascuna delle due parti contraenti mediante preavviso scritto di sei mesi.

Essa cesserà di avere efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della notifica del preavviso.

Articolo 4.

Data di entrata in vigore

La presente convenzione entrerà in vigore a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica tra le due parti; essa avrà effetto per i redditi della navigazione marittima ed aerea realizzati a partire dal 1° gennaio 1965.

FATTO a Roma il 9 maggio 1973 e redatto in lingua italiana e in lingua francese, i due testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica dello Zaire
MOBUTU

Per la Repubblica italiana
MEDICI

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
FORLANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1977, n. **1064.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Matilde Regina, in Andora.

N. 1064. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Albenga 1° novembre 1973, integrato con dichiarazione 23 dicembre 1974 e con altro decreto 1° marzo 1977, relativo all'erezione della parrocchia di S. Matilde Regina, in Andora (Savona).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *febbraio* 1978
Registro n. 3 *Interno, foglio n.* 220

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1977.

Sostituzione del presidente della commissione regionale per la manodopera agricola delle Marche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1976, con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola delle Marche;

Vista la nota n. 3256, datata 5 novembre 1977 dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona con la quale si chiede la sostituzione del presidente della commissione citata, dott. Pericle Pirri, trasferito ad altra sede, con il dott. Armando Morciano, attuale direttore dell'ufficio regionale medesimo;

Decreta:

Il dott. Armando Morciano è nominato presidente della commissione regionale per la manodopera agricola delle Marche, in sostituzione del dott. Pericle Pirri, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(834)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1977.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1977, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Torino;

Vista la nota n. 9209 dell'11 novembre 1977, con cui l'ufficio provinciale del lavoro di Torino fa presente la necessità di sostituire il presidente della citata commissione dott. Gino Scollica, già direttore reggente dell'ufficio predetto, con il dott. Riccardo Scardino;

Decreta:

Il dott. Riccardo Scardino è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Torino, in sostituzione del dott. Gino Scollica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(835)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1977.

Sostituzione di tre membri della commissione provinciale per il collocamento di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Firenze;

Viste le note n. 9920, datata 4 luglio 1977, e n. 15334, datata 11 novembre 1977, con le quali l'ufficio provinciale del lavoro di Firenze fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, i rappresentanti della camera confederale del lavoro signori Roberto Sagrati, Giorgio Pacini e Guido Sacconi, dimissionari, rispettivamente con i signori Bruno Ferrari, Morena Viciani e Ferruccio Maria Rossi;

Decreta:

I signori Bruno Ferrari, Morena Viciani e Ferruccio Maria Rossi sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Firenze, quali rappresentanti della camera confederale del lavoro, in sostituzione, rispettivamente, dei signori Roberto Sagrati, Giorgio Pacini e Guido Sacconi, dimissionari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(838)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Secinaro.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di L'Aquila per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche nell'adunanza del 13 dicembre 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del versante nord del monte Sirente, in comune di Secinaro;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Secinaro;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco del comune di Secinaro, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché il monte Sirente nella sua interezza costituisce uno dei gruppi montani più caratteristici del territorio aquilano sia nella parte alta visibile universalmente da vicino, come da lontano, sia nelle pendici riccamente vegetate ed eccezionalmente verde; va rilevato che in particolare la zona di appartenenza del comune di Secinaro comprende la pendice che dalla costa scende verso la vallata dell'Aterno e si offre alla veduta sia dalla strada provinciale Rocca di Mezzo-Secinaro e dall'abitato, sia dalla strada di fondo valle, e che, inoltre, la medesima è anche compresa nell'« oasi faunistica istituita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste » (decreto ministeriale 17 settembre 1971);

Decreta:

La zona del versante nord del monte Sirente sita nel comune di Secinaro ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata e si estende nel modo seguente:

partendo dalla cresta del Sirente alla quota 2207 si segue la linea della delimitazione dei comuni fra Gagliano Aterno e Secinaro in direzione nord-est e passando per Pietra dell'Aura si giunge a Colle delle Macchie, di qui abbandonando la linea di confine e proseguendo in linea retta incrocia la mulattiera in località « La Valle » e raggiunge la quota 1022, quindi seguendo una mulattiera e attraversando una località « Piaia » raggiunge nuovamente la linea di confine con il comune di Tione alla quota 1218, di qui seguendo il detto limite comunale ed attraverso le località Monte Castello, Colle Santoieri, Colle Janese giunge al limite del territorio comunale con il comune di Rocca di Mezzo e seguendo detto limite in direzione sud-ovest raggiunge la cresta del monte Sirente in località Balzi del Sirente, di qui proseguendo in direzione sud-est segue la cresta del monte Sirente che coincide con il confine fra i comuni di Secinaro e Celano e attraverso la vetta del monte Sirente ritorna al punto di origine.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di L'Aquila.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila, curerà che il comune di Secinaro provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 30 dicembre 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Verbale n. 27

Oggi tredici dicembre millenovecentosettantacinque, presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Abruzzo, Castello Cinquecentesco in L'Aquila, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di L'Aquila, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) proposta di vincolo paesistico nel comune di Secinaro.

(*Omissis*).

Alle ore 12,30, constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

Il presidente illustra la proposta di sottoporre a vincolo una zona di elevato interesse paesistico.

Il presidente propone che venga sottoposto alla tutela la zona del versante nord del monte Sirente.

Il sindaco dichiara di consentire alla proposta.

La commissione (*omissis*) propone di assoggettare alla tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona così delimitata:

partendo dalla cresta del Sirente alla quota 2207 si segue la linea della delimitazione dei comuni fra Gagliano Aterno e Secinaro in direzione nord-est e passando per Pietra dell'Aura si giunge a Colle delle Macchie, di qui abbandonando la linea di confine e proseguendo in linea retta incrocia la mulattiera in località « La Valle » e raggiunge la quota 1022, quindi seguendo una mulattiera e attraversando una località « Piaia » raggiunge nuovamente la linea di confine con il comune di Tione alla quota 1218, di qui seguendo il detto limite comunale ed attraverso le località Monte Castello, Colle Santoieri, Colle Janese giunge al limite del territorio comunale con il comune di Rocca di Mezzo e seguendo detto limite in direzione sud-ovest raggiunge la cresta del monte Sirente in località Balzi del Sirente, di qui proseguendo in direzione sud-est segue la cresta del monte Sirente che coincide con il confine fra i comuni di Secinaro e Celano e attraverso la vetta del monte Sirente ritorna al punto di origine.

La proposta è approvata all'unanimità e la zona viene riportata sulla corografia 1 25.000 e firmata da tutti i presenti e allegata al presente verbale.

(*Omissis*).

(968)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1977.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 139 del 24 luglio 1977, con il quale l'amministrazione provinciale di Frosinone ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada « Carnello-Colle Carino-Arpino » dell'estesa di km 6 + 700;

Visto il voto 15 novembre 1977 n. 737, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse dell'estesa di km 6 + 700 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1977

p. *Il Ministro*: LAFORGIA

(742)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1978.

Sostituzione di un membro supplente della commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio;

Vista la nota n. 311 del 24 marzo 1977 dell'ufficio regionale del lavoro di Roma, con la quale si chiede la sostituzione, in seno alla citata commissione, del membro supplente della U.I.L. sig. Tirabassi Cesare con la sig.na Ercole Adriana;

Decreta:

La sig.na Ercole Adriana è nominata membro supplente della commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio, quale rappresentante della U.I.L., in sostituzione del sig. Tirabassi Cesare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Reppubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(939)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1978.

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente della commissione regionale per la manodopera agricola delle Puglie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1975, con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola delle Puglie;

Vista la nota n. 8603 del 2 dicembre 1977, con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Bari chiede la sostituzione, in seno alla citata commissione, del rappresentante effettivo dell'Ente di sviluppo professor dott. Salvatore Garofalo, il quale ha rassegnato le dimissioni dal suddetto ente, con l'avv. Terenzio D'Abbicco, già membro supplente, e la nomina quale rappresentante supplente del dott. Domenico Lorusso;

Decreta:

L'avv. Terenzio D'Abbicco e il dott. Domenico Lorusso sono nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente, quali rappresentanti dell'Ente di sviluppo in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola delle Puglie in sostituzione del prof. Salvatore Garofalo e dell'avv. Terenzio D'Abbicco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Reppubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(940)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1978.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1976 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Salerno;

Vista la nota n. 21836 del 10 novembre 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Salerno fa presente la necessità di nominare quale presidente della commissione provinciale per il collocamento di Salerno, in sostituzione del dott. Antonio Piscopo, destinato ad altri incarichi, il dott. Vincenzo Russo, attuale direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Salerno;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Russo è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Salerno, in sostituzione del dott. Antonio Piscopo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(837)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1978.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della regione Abruzzo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, successivamente modificate con leggi 23 gennaio 1968, n. 33, 1° marzo 1972, n. 42 e 31 marzo 1976, n. 124;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968, concernente il piano nazionale per la profilassi della tubercolosi bovina e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 18 ottobre 1972, 30 ottobre 1972, 14 novembre 1972 e 12 novembre 1977, con i quali sono stati dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi bovina, rispettivamente i territori delle province di Pescara, Teramo, Chieti e L'Aquila;

Vista la nota n. 9816/V.1 del 16 dicembre 1977, con la quale l'assessorato alla sanità della regione Abruzzo chiede per la regione Abruzzo il riconoscimento di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti esistenti nel territorio della regione è inferiore dell'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della regione Abruzzo è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1978

p. *Il Ministro*: Russo

(1140)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1978.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1935, numero 1935, convertito in legge 26 marzo 1936, n. 689, concernente disciplina del commercio con l'oro;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, concernente la costituzione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio a quest'ultimo delle funzioni dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto legislativo 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero dei biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1968, concernente l'acquisto all'estero d'oro greggio da destinare ad usi industriali;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di oro originario dei Paesi della zona *B*, della Repubblica araba d'Egitto e della Jugoslavia e proveniente da un Paese diverso, non coincidente con quello di origine;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto ministeriale 6 maggio 1976 è completato dal seguente comma:

« In deroga a quanto stabilito dal comma terzo, l'importazione dell'oro greggio in lingotti, in verghe, in pani, in polvere ed in rottami, (V.D. ex 71.07), originario dei Paesi della zona *B*, della Repubblica araba d'Egitto e della Jugoslavia, e proveniente da Paese diverso non coincidente con quello di origine, non è soggetta, ai fini dei divieti economici, ad autorizzazione ministeriale ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1978

Il Ministro per il commercio con l'estero
OSSOLA

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

(1139)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1978.

Approvazione del modello di domanda di attribuzione del numero di codice fiscale per le persone fisiche (modello AA4/2).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al numero di codice fiscale dei contribuenti;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1976, con il quale si stabilisce che le domande di attribuzione del numero di codice fiscale da presentare da parte delle persone fisiche e da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere redatte in conformità ai modelli AA4 e AA5, allegati 1 e 2 allo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1977, con il quale sono stati approvati i modelli di domanda di attribuzione del numero di codice fiscale, modelli AA4/1 ed AA5/1;

Ravvisata la necessità di approvare il modello di domanda di attribuzione del numero di codice fiscale da presentare da parte delle persone fisiche;

Decreta:

Articolo unico

(Modello di domanda di attribuzione del numero di codice fiscale)

E' approvato il modello AA4/2 allegato al presente decreto, concernente la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale da presentare da parte delle persone fisiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

MOD. AA4/2

MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

marca da bollo solo per richiesta duplicato

UFFICIO IMPOSTE DI

DATA

DOMANDA DI ATTRIBUZIONE
DEL NUMERO DI CODICE FISCALE
(PERSONE FISICHE)

PARTE RISERVATA AL RICHIEDENTE

TIPO DI RICHIESTA

- ☐ ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE
- ☐ DUPLICATO DEL CERTIFICATO
- ☐ AGGIORNAMENTO DATI ANAGRAFICI (ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE DEFINITIVO)

CODICE FISCALE ERRATO

EVENTUALI ALTRI CODICI ASSEGNATI

DATI ANAGRAFICI

COGNOME DI NASCITA	NOME (senza abbreviazioni)

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA	PROV. DI NASCITA (sigla)	DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO	SESSO (M o F)

RESIDENZA ANAGRAFICA (se diversa, domicilio fiscale)

COMUNE (senza abbreviazioni)	PROV. (sigla)	C.A.P.

VIA, PIAZZA od eventuale FRAZIONE	N. CIVICO

FIRMA DEL RICHIEDENTE

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

CODICE MESSAGGIO

- ☐ ATTRIBUZIONE
- ☐ ATTRIBUZIONE DIFFERITA
- ☐ DUPLICATO
- ☐ AGGIORNAMENTO

CODICE PROVVISORIO ASSEGNATO

TIPO OPERAZIONE	TIPO STAMPA
AG ATT	1 IN LINEA
AG DIF	2 DIFFERITA DA TERMINALE
AG DUP	3 DIFFERITA DA SIST. CENTRALE
AG AGG.	

TIMBRO UFFICIO

___ l ___ signor ______________________________
ha presentato modello **AA4/2**

UFFICIO IMPOSTE DI ______________________ DATA ______________

AVVERTENZE

Ufficio competente a ricevere la domanda è un qualsiasi Ufficio delle Imposte Dirette.

Per la **richiesta di duplicato** va apposta nello spazio riservato una marca da bollo del valore previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

La **richiesta di aggiornamento** dei dati anagrafici può essere presentata solo a partire dal 1° luglio 1978.

Apposite sanzioni sono previste a carico del richiedente nel caso di *indicazione di dati falsi sulla presente* domanda.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il modello deve essere compilato con la massima cura, possibilmente a macchina o in stampatello.
Le notizie vanno riportate nella domanda senza alcuna abbreviazione (esempio: GIANCARLO o GIAN CARLO e non G. CARLO, SANTA MARIA CAPUA VETERE e non S. MARIA C. V. ecc.).

a) Cognome e nome devono essere trascritti senza l'indicazione dei titoli onorifici, di studio e di qualsiasi altra natura; le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile.

b) Comune di nascita: indicare per esteso il Comune di nascita; nel caso in cui il luogo di nascita sia in uno Stato estero indicare tale Stato.

c) Provincia di nascita: indicare la sigla automobilistica (per ROMA = RM); in caso di nascita in uno Stato estero, indicare EE.

d) Data di nascita: deve essere trascritta in forma numerica; relativamente all'anno vanno indicate le ultime due cifre (ad esempio 1942 = 42).

e) Residenza anagrafica o, se diverso, domicilio fiscale: il domicilio fiscale normalmente coincide con la residenza anagrafica; è diverso da questo se è stabilito, d'ufficio o su istanza del contribuente, dall'Amministrazione finanziaria; per i non residenti, il domicilio fiscale è stabilito nel comune in cui si è prodotto il reddito o, nel caso di reddito prodotto in più comuni, in quello in cui si è prodotto il reddito più elevato.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata all'Aja il 5 ottobre 1961.

Il 13 dicembre 1977, in base ad autorizzazione disposta con legge 20 dicembre 1966, n. 1253, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 30 gennaio 1967, è stato effettuato il deposito, presso il Governo dei Paesi Bassi, dello strumento di ratifica della convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata all'Aja il 5 ottobre 1961.

Al momento del deposito è stato notificato che le autorità italiane designate per il rilascio della «apostille» sono le seguenti:

1) per gli atti giudiziari, dello stato civile e notarile: i procuratori della Repubblica presso i tribunali nella cui giurisdizione gli atti medesimi sono formati;

2) per tutti gli altri atti amministrativi previsti dalla convenzione: i prefetti territorialmente competenti, per la Valle d'Aosta il presidente della regione e, per le provincie di Trento e Bolzano, il commissario di Governo.

La convenzione, ai sensi dell'art. 11, par. 2, entrerà in vigore per l'Italia l'11 febbraio 1978.

(988)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Fabrica di Roma ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1978 il comune di Fabrica di Roma (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 26.520.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(438/M)

Autorizzazione al comune di Campegine ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1978 il comune di Campegine (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.080.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(441/M)

Autorizzazione al comune di Fossato di Vico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1978 il comune di Fossato di Vico (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.170.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(442/M)

Autorizzazione al comune di Poviglio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1978 il comune di Poviglio (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 41.170.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(443/M)

Autorizzazione al comune di Monte Castello di Vibio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1978 il comune di Monte Castello di Vibio (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.020.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(444/M)

Autorizzazione al comune di Minervino di Lecce ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1978 il comune di Minervino di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.360.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(457/M)

Autorizzazione al comune di Monte S. Pietro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1978 il comune di Monte S. Pietro (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 28.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(440/M)

Autorizzazione al comune di Minervino di Lecce ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1978 il comune di Minervino di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 45.310.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(445/M)

Autorizzazione al comune di Roccella Jonica ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1978 il comune di Roccella Jonica (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 63.640.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(449/M)

Autorizzazione alla provincia di Oristano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1978 la provincia di Oristano viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 7.041.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(447/M)

Autorizzazione alla provincia di Cuneo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1978 la provincia di Cuneo viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.960.000.00 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(446/M)

Autorizzazione al comune di Ussassai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 30 gennaio 1978 il comune di Ussassai (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(437/M)

Autorizzazione al comune di Olbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1978 il comune di Olbia (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.090.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(439/M)

Autorizzazione al comune di Pordenone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1978 il comune di Pordenone viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.893.750.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(458/M)

Autorizzazione al comune di Udine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1978 il comune di Udine viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.140.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(459/M)

Autorizzazione al comune di Grontardo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1978 il comune di Grontardo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.415.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(436/M)

Autorizzazione al comune di Barrea ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1978 il comune di Barrea (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.950.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(448/M)

Autorizzazione al comune di San Fili ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1978 il comune di San Fili (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.470.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(450/M)

Autorizzazione al comune di Careri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1978 il comune di Careri (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(451/M)

Autorizzazione al comune di San Basile ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1978 il comune di San Basile (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 37.290.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(452/M)

Autorizzazione al comune di Bagnara Calabra ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1978 il comune di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 407.020.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(453/M)

Autorizzazione al comune di Roccella Jonica ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1978 il comune di Roccella Jonica (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 82.730.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(454/M)

Autorizzazione al comune di Morano Calabro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1978 il comune di Morano Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 72.120.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(455/M)

Autorizzazione al comune di Laino Borgo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1978 il comune di Laino Borgo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.570.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(456/M)

Autorizzazione al comune di Massa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1978 il comune di Massa viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 123.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(460/M)

Autorizzazione al comune di Castelfranco Emilia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1978 il comune di Castelfranco Emilia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 222.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(461/M)

Autorizzazione al comune di Vigarano Mainarda ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1978 il comune di Vigarano Mainarda (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 46.190.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(462/M)

Autorizzazione al comune di Sarsina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1978 il comune di Sarsina (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 45.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(463/M)

Autorizzazione al comune di San Clemente ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1978 il comune di San Clemente (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 29.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(464/M)

Autorizzazione al comune di Riolo Terme ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1978 il comune di Riolo Terme (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 51.610.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(465/M)

Autorizzazione al comune di Cortemaggiore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1978 il comune di Cortemaggiore (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 26.780.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(466/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura tedesca presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Pisa è vacante la cattedra di lingua e letteratura tedesca, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1056)

Vacanza della cattedra di chimica biologica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Sassari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Sassari è vacante la cattedra di chimica biologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1057)

Vacanza della cattedra di chimica biologica presso la facoltà di farmacia dell'Università di Camerino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Camerino è vacante la cattedra di chimica biologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1058)

Vacanza della cattedra di biochimica applicata presso la facoltà di farmacia dell'Università di Cagliari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Cagliari è vacante la cattedra di biochimica applicata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1059)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione alla produzione del presidio sanitario denominato Butomal dell'impresa Sipcam S.p.a. di Milano.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1978 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione alla produzione del presidio sanitario denominato Butomal concessa all'impresa Sipcam S.p.a. di Milano, presso lo stabilimento di Pero (Milano)

(842)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Roditox dell'impresa J. e A. Margesin S.p.a. di Lana d'Adige.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1978 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Roditox concessa all'impresa J. e A. Margesin S.p.a. di Lana d'Adige (Bolzano) con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(846)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Sevtox 50 dell'impresa Sipcam S.p.a. di Milano

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1978 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Sevtox 50 concessa all'impresa Sipcam S.p.a. di Milano con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(847)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Fumisol dell'impresa Solplant S.p.a. di Crespellano.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1978 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Fumisol concessa all'impresa Solplant S.p.a. di Crespellano (Bologna) con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(848)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Lindrene dell'impresa Sipcam S.p.a. di Milano.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1978 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Lindrene concessa all'impresa Sipcam S.p.a. di Milano con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(849)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Lindano D.D.T. Ciba dell'impresa Ciba Geigy S.p.a. di Milano.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1978 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Lindano D.D.T. Ciba concessa all'impresa Ciba Geigy S.p.a. di Milano con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(850)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato T 61 Schering dell'impresa Schering S.p.a. di Milano

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1978 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato T 61 Schering concessa all'impresa Schering S.p.a. di Milano con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(851)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Mirtox dell'impresa Solplant S.p.a. di Crespellano.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1978 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Mirtox concessa all'impresa Solplant S.p.a. di Crespellano (Bologna) con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(852)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 28

Corso dei cambi dell'8 febbraio 1978 presso le *sottoindicate* borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	864,95	864,95	864,95	864,95	864,95	864,95	865,05	864,95	864,95	864,95
Dollaro canadese	779,15	779,15	779 —	779,15	779,10	779,15	779,05	779,15	779,15	779,15
Franco svizzero	442,33	442,33	442,20	442,33	442,42	442,33	442,48	442,33	442,33	442,35
Corona danese	151,58	151,58	151,50	151,58	151,55	151,58	151,61	151,58	151,58	151,60
Corona norvegese	168,92	168,92	168,95	168,92	168,90	168,92	168,90	168,92	168,92	168,90
Corona svedese	186,20	186,20	186,40	186,20	186,20	186,20	186,27	186,20	186,20	186,20
Fiorino olandese	383,84	383,84	384,50	383,84	383,95	383,84	383,99	383,84	383,84	383,85
Franco belga	26,483	26,483	26,50	26,483	26,49	26,48	26,504	26,483	26,483	26,50
Franco francese	176,96	176,96	177 —	176,96	177 —	176,96	177,10	176,96	176,96	176,95
Lira sterlina	1665 —	1665 —	1667,50	1665 —	1665,10	1665 —	1665,50	1665 —	1665 —	1665 —
Marco germanico	410,64	410,64	410,80	410,64	410,60	410,64	410,65	410,64	410,64	410,65
Scellino austriaco	57,42	57,42	57,25	57,42	57,22	57,24	57,262	57,42	57,42	57,25
Escudo portoghese	21,55	21,55	21,50	21,55	21,47	21,55	21,48	21,55	21,55	21,55
Peseta spagnola	10,70	10,70	10,70	10,70	10,69	10,70	10,705	10,70	10,70	10,70
Yen giapponese	3,584	3,584	3,59	3,584	3,583	3,58	3,582	3,584	3,584	3,58

Media dei titoli dell'8 febbraio 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,525
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	94,400
» 5 % (Ricostruzione)	94,375
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,650
» 5 % (Beni esteri)	94,800
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,275
» 5,50 % » » 1968-83	81,575
» 5,50 % » » 1969-84	76,625
» 6 % » » 1970-85	75,075
» 6 % » » 1971-86	73,350
» 6 % » » 1972-87	72,975
» 9 % » » 1975-90	81,575
» 9 % » » 1976-91	79,750
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92	87,600
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
» » » 14 %	102,150
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	99,250
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	94,775
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	88,450
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	78,175
» poliennali 7 % 1978	99,300
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	96,225
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	94,550
» » 9 % 1980	93,650
» » 10 % 1981	93,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 febbraio 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	865 —
Dollaro canadese	779,10
Franco svizzero	442,405
Corona danese	151,595
Corona norvegese	168,91
Corona svedese	186,235
Fiorino olandese	383,915
Franco belga	26,493
Franco francese	177,03
Lira sterlina	1665,25
Marco germanico	410,645
Scellino austriaco	—
Escudo portoghese	—
Peseta spagnola	—
Yen giapponese	3,583

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso, per esami, a due posti di vice direttore di segreteria in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Consiglio di Stato.

Nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del mese di gennaio 1978, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso, per esami, a due posti di vice direttore di segreteria in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Consiglio di Stato, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1976, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 351, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 5 agosto 1976.

(1223)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a venti posti di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità sono attualmente disponibili quarantaquattro posti;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto predetto che si è pronunciato nelle sedute del 25 luglio 1977 e 26 settembre 1977, sulle modalità di svolgimento di un pubblico concorso, per titoli ed esami, a venti posti di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva predetta;

Vista la deliberazione n. 2, allegata al verbale n. 29 del 29 settembre 1977, con la quale il comitato amministrativo dell'Istituto predetto ha espresso il proprio parere in merito alle modalità di svolgimento del pubblico concorso sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a venti posti di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità.

I suddetti venti posti sono ripartiti per gruppi nel modo che segue:

a) un posto al laboratorio di epidemiologia e biostatistica; discipline: epidemiologia delle malattie non trasmissibili; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia;

b) un posto al laboratorio di epidemiologia e biostatistica; discipline: informatica biomedica; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienza dell'informazione o matematica o fisica;

c) due posti al laboratorio di malattie batteriche e virali; discipline: virologia animale; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o scienze biologiche;

d) un posto al laboratorio di patologia non infettiva; discipline: patologia del metabolismo; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o scienze biologiche;

e) un posto al laboratorio di patologia non infettiva; discipline: ematologia sperimentale; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia;

f) un posto al laboratorio di parassitologia; discipline: elmintologia; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o scienze biologiche;

g) un posto al laboratorio di veterinaria; discipline: anatomoistopatologia veterinaria; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina veterinaria;

h) un posto al laboratorio di biologia cellulare e immunologia; discipline: biochimica; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in chimica o scienze biologiche o medicina e chirurgia o fisica;

i) un posto al laboratorio di biologia cellulare e immunologia; discipline: immunobiologia; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze biologiche o medicina e chirurgia;

l) due posti al laboratorio di tecnologie biomediche; discipline: tecnologie biomediche; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in fisica o ingegneria elettronica o medicina e chirurgia;

m) un posto al laboratorio di farmacologia; discipline: psicofarmacologia; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia;

n) un posto al laboratorio di farmacologia; discipline: farmacologia renale; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia;

o) un posto al laboratorio di tossicologia; discipline: biochimica tossicologica; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o chimica;

p) un posto al laboratorio di radiazioni; discipline: fisica nucleare e subnucleare e protezione dalle radiazioni; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in fisica;

q) due posti al laboratorio di radiazioni; discipline: fisica degli stati aggregati e protezione dalle radiazioni; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in fisica;

r) un posto al laboratorio di radiazioni; discipline: fisica teorica e protezione dalle radiazioni; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in fisica;

s) un posto al laboratorio di igiene del lavoro; discipline: fisio-patologia del lavoro; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono partecipare i primi ricercatori e i ricercatori che, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio nella carriera dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità.

Al concorso possono altresì partecipare i ricercatori o docenti, provvisti di laurea, che abbiano compiuto almeno nove anni di servizio complessivo, anche non continuativo, presso istituti di istruzione universitaria o di ricerca, statali o liberi, italiani o stranieri. Ai fini dell'ammissione al concorso e del passaggio, dopo la conferma in ruolo, alle classi superiori di stipendio, il servizio prestato presso università o istituzioni scientifiche straniere, deve essere riconosciuto con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

Non sarà considerata, ai fini del computo dei nove anni di servizio richiesti per l'ammissione al concorso, l'attività prestata presso i suddetti istituti in qualità di ospite, borsista, interno, assistente volontario e simili, cioè non sarà valutata l'attività non identificabile in un vero e proprio rapporto d'impiego.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso coloro che, nelle condizioni previste dall'art. 2 del presente bando, posseggono i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) diploma di laurea: quello richiesto per il gruppo di posti per il quale s'intende concorrere e indicato nel precedente art. 1;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti potrà essere disposta, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta bollata ed indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata al servizio II, ufficio concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Chi intenda concorrere per più gruppi di posti deve presentare tante domande separate, allegando a ciascuna di esse i titoli, di cui al successivo art. 6, che intende presentare.

Nella domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
5) se abbiano o meno riportato condanne penali;
6) il titolo di studio di cui sono in possesso;
7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) per quale gruppo di posti di cui al precedente art. 1 intendono concorrere;
9) la durata e la natura dei servizi prestati, valutabili ai sensi dell'art. 2 del presente bando, precisando le mansioni svolte durante detti servizi;
10) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
11) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni. Il candidato ha l'obbligo di comunicare all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità tempestivamente, le eventuali variazioni del proprio recapito.

I candidati debbono allegare alla domanda di partecipazione al concorso la documentazione attestante i servizi di cui al n. 9) del presente articolo. Qualora detti servizi siano stati prestati presso università o istituzioni scientifiche straniere, il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione al concorso apposita istanza, in carta bollata, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui al precedente art. 2.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Qualora il candidato risieda temporaneamente all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 5.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

Le pubblicazioni, con un elenco delle medesime, dovranno essere presentate a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati.

I titoli che pervengano dopo il termine utile per la presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 6.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti dieci.

Detto punteggio sarà così ripartito:

Cat. I. — Pubblicazioni scientifiche	fino a punti 6,00
Cat. II. — Lavori originali elaborati per il servizio, specializzazioni, libere docenze, incarichi speciali, incarichi universitari ed altri titoli scientifici attinenti ai compiti istituzionali dell'Istituto superiore di sanità	fino a punti 4,00

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli su indicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede la prova d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio, sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 7.

L'esame consisterà in una discussione sugli argomenti relativi all'attività svolta da ciascun candidato e sui titoli scientifici prodotti dallo stesso.

Il predetto esame avrà luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, nei giorni che saranno all'uopo fissati.

L'avviso di presentazione all'esame sarà dato ai singoli candidati ammessi al concorso almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Per sostenere la prova d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Per l'esame potrà essere attribuita a ciascun candidato una valutazione non superiore a punti dieci.

L'esame non s'intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno punti sei.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova d'esame, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati di ciascun gruppo esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Per lo svolgimento degli esami, si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 31, quarto comma, della citata legge n. 519/1973, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli ed il punteggio ottenuto nell'esame.

In base alla votazione complessiva, la commissione esaminatrice formerà le graduatorie di merito (una per ciascuno dei gruppi di posti indicati nell'art 1) con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del *Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*, e successive integrazioni.

A tal fine i candidati che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di preferenza di cui al precedente comma, dovranno presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, nelle prescritte forme, al servizio II, ufficio concorsi, dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'esame.

I documenti, presentati direttamente all'ufficio sopra indicato, saranno accettati soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.

In base alle graduatorie di merito, formulate ai sensi del secondo comma del precedente art. 8, verranno formate le relative graduatorie dei vincitori.

I candidati che, avendo concorso per più gruppi di posti, risultassero vincitori in più graduatorie, dovranno comunicare all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine di venti giorni che decorre dal giorno di ricevimento di apposito invito, per quale gruppo di posti intendono optare.

In caso di mancata opzione nel termine di cui sopra, la scelta si intenderà fatta per il gruppo di posti nella cui graduatoria ciascun candidato ha riportato un punteggio maggiore.

Le graduatorie dei vincitori dei singoli gruppi di posti, tenuto conto delle eventuali opzioni, verranno quindi unificate secondo l'ordine del punteggio risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascuno dei concorrenti.

Per i candidati eventualmente a parità di punteggio si terrà conto dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 8.

Le graduatorie di merito dei singoli gruppi di posti, le relative graduatorie dei vincitori e degli idonei, nonché la graduatoria unica finale risultante dall'unificazione delle graduatorie dei vincitori dei singoli gruppi di posti del concorso di cui trattasi, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego; esse saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso nel proprio gruppo non acquisteranno alcun diritto a coprire gli eventuali posti rimasti scoperti negli altri gruppi.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria di ciascun gruppo, i posti che si renderanno eventualmente disponibili nel gruppo stesso entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 4 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, a decorrere dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 8) o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbia già presentata per i fini previsti dall'art. 8.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera d'invito indicata nel presente articolo.

I documenti presentati direttamente all'ufficio indicato nel primo comma del presente articolo, saranno accettati soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Art. 11.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 10 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno assunti in servizio e, dopo un periodo non inferiore a tre anni di regolare ed effettivo servizio, previo giudizio favorevole sulla loro attività scientifica e di servizio da parte del comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità, sentito il comitato scientifico dell'Istituto medesimo, saranno confermati in ruolo.

I vincitori che, nel termine stabilito, non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

I vincitori del concorso per i quali il giudizio di cui al comma precedente sia sfavorevole, se già dipendenti dell'Istituto superiore di sanità saranno collocati nel ruolo dei ricercatori, anche in soprannumero, nella classe di provenienza, se provenienti dall'esterno decadranno dall'impiego.

Questi ultimi avranno diritto ad una indennità *una tantum* pari a due mensilità dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno di servizio prestato.

Art. 12.

A coloro che conseguiranno la nomina a dirigente di ricerca sarà corrisposto il trattamento economico relativo alla predetta qualifica previsto dalla legge 7 agosto 1973, n. 519, nonché gli altri assegni spettanti per legge.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 dicembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1978
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 186

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena, 299 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente dal (1) . . . . in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli ed esami, a venti posti di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità.

Il sottoscritto dichiara di voler concorrere per il gruppo di posti di cui alla lettera . . . . dell'art. 1 del bando.

A tal fine dichiara che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . .,

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito in data . . presso . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . .,

6) ha prestato i seguenti servizi, valutabili ai sensi dell'art. 2 del bando:

dal . . al . . in qualità di . presso . .,

dal . . al . . . in qualità di . . presso . . .,

7) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (4);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

9) desidera ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo . . . .

Allega alla presente la documentazione attestante i servizi indicati al precedente punto 6) e (per coloro che hanno prestato servizi presso università o istituzioni scientifiche straniere riconoscibili ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del bando) l'istanza di riconoscimento dei servizi prestati presso università o istituzioni scientifiche straniere.

Allega altresì le pubblicazioni e gli altri titoli di merito con i relativi elenchi, in duplice copia.

Roma,

Firma (5)

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(4) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(1067)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di radiologia, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di radiologia, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di radiologia, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Aroldi Alda, nata a S. Ilario d'Enza il 1° settembre 1926 . . . . . punti 100 su 100
2. Ascanio Concetta, nata a Catania il 4 febbraio 1940 . . . . » 100 »
3. Balli Mario, nato a Modena il 9 giugno 1940 . . . . » 100 »
4. Betti Alberto, nato a Palazzolo sull'Oglio il 2 dicembre 1945 . . . . » 100 »
5. Caccialanza Miglio Massimo, nato a Milano il 14 dicembre 1944 . . . . » 100 »
6. Cornalba Gianpaolo, nato a Lodi il 3 marzo 1945 . . . . . . » 100 »
7. Crespi Renato, nato a Legnano il 17 febbraio 1944 . . . . » 100 »
8. Croce Fausto, nato a Cavaria il 21 settembre 1941 . . . . » 100 »
9. D'Onofrio Marcella, nata a Roma il 21 settembre 1945 . . . . . » 100 »
10. Franchini Pietro, nato a Zinasco frazione di Sairano il 17 aprile 1940 . . » 100 »
11. Giani Giancarlo, nato a Città di Castello il 5 luglio 1940 . . . . . » 100 »
12. Gregoretti Antonio, nato a Monfalcone il 17 settembre 1941 . . . . . » 100 »
13. Guglielmi Bruno, nato a Genova il 1° dicembre 1927 . . . . . . » 100 »
14. Lovisatti Leonardo, nato a Treviso il 31 gennaio 1944 . . . . . . » 100 »
15. Menchinelli Sergio, nato a Roma il 4 agosto 1944 . . . . . . » 100 »
16. Milesi Aquilino, nato a Lecco il 24 agosto 1942 . . . . » 100 »
17. Mozzanica Cesare, nato a Lecco il 28 febbraio 1943 . » 100 »
18. Natali Filippo, nato a Corridonia il 27 agosto 1939 » 100 »
19. Rodari Antonio, nato a Milano il 4 ottobre 1938 » 100 »
20. Tarufi Gaetano, nato a Catania il 1° gennaio 1941 . » 100 »
21. Bertolotti Pietro, nato a Pavia il 25 luglio 1943 » 98 »
22. Dal Molino Filiberto, nato a Vittorio Veneto il 1° maggio 1941 » 98 »
23. Piloni Vittorio Luigi, nato ad Ancona il 13 gennaio 1945 » 98 »
24. Rizzo Marcello, nato ad Andrano il 28 luglio 1940 » 98 »
25. Tringale Angelo, nato a Gravina di Catania il 30 aprile 1943 » 98 »
26. Troiso Antonio, nato a Manfredonia il 15 marzo 1944 » 98 »
27. Armaroli Luciano, nato ad Argelato il 22 dicembre 1941 . » 97 »
28. Gavazza Mario, nato a Grana il 20 giugno 1924 » 97 »
29. Salvo Diana, nato a Mazara del Vallo il 7 marzo 1947 . » 97 »
30. Barone Elena, nata a Palermo il 18 agosto 1935 . » 96 »
31. Campani Rodolfo, nato a Modena il 12 aprile 1942 » 96 »
32. Dini Leonardo, nato ad Ancona il 16 novembre 1942 » 96 »
33. Quaglia Vincenzo, nato a Torino il 14 maggio 1942 . » 96 »
34. Alessi Gianni, nato a Casteldario il 4 febbraio 1940 . . » 95 »
35. Ferrari Virgilio, nato a Milano il 4 ottobre 1935 . . . » 95 »
36. Ferrera Vittorio, nato a Palermo il 26 dicembre 1935 » 95 »
37. Giudici Giuliano, nato a Piombino il 9 gennaio 1940 . . » 95 »
38. Lo Russo Gianpaolo, nato a Palermiti il 21 settembre 1941 . . . . . » 95 »

39. Luzi Giacinta, nata a Modena il 7 aprile 1942	punti	95	su 100
40. Salvatori Gaio, nato a Seravezza il 16 aprile 1942 . .	»	95	»
41. Capozzi Andrea, nato a Bari il 27 ottobre 1938 . . .	»	94	»
42. Cavani Paolo, nato a Castiglione del Lago il 21 marzo 1941	»	94	»
43. Chieppa Luigi, nato ad Andria il 27 aprile 1943 .	»	94	»
44. Damiani Sandro, nato ad Asmara l'11 ottobre 1942 . . .	»	94	»
45. De Simone Maria Adelaide, nata a Roma il 7 settembre 1938	»	94	»
46. Di Maggio Cosimo Carmelo, nato a Sava il 15 luglio 1943	»	94	»
47. Farina Bice Floriana, nata a Milano il 6 ottobre 1942 . . .	»	94	»
48. Gonella Gianluigi, nato a Bergamo il 23 gennaio 1946 .	»	94	»
49. Lio Giuseppe, nato a Cosenza il 30 giugno 1944	»	94	»
50. Longo Italia, nata a Caltanissetta il 1° ottobre 1935 .	»	94	»
51. Magnani Gian Carlo, nato a Golese il 9 agosto 1941	»	94	»
52. Monti Carlo, nato a Vergiate il 21 giugno 1942	»	94	»
53. Morrica Brunello, nato a Napoli il 23 febbraio 1944 .	»	94	»
54. Rea Raffaele, nato a Napoli il 19 aprile 1940	»	94	»
55. Subelli Maurizio, nato a Cremona il 18 dicembre 1941	»	94	»
56. Vecchi Giuseppe, nato a Cesena il 29 gennaio 1946 .	»	94	»
57. Zucconi Aristide, nato a Genova il 12 giugno 1936	»	94	»
58. Camerini Emilio, nato a Varese il 1° maggio 1942 .	»	93	»
59. Gentile Emilio, nato a Rogliano il 12 luglio 1944 . .	»	93	»
60. Grosso Feliciantonio, nato a S. Giovanni Lipioni il 19 dicembre 1938 .	»	93	»
61. Mallarini Giorgio, nato a Savona il 15 giugno 1946	»	93	»
62. Recanatini Liliana, nata a Milano il 30 marzo 1942	»	93	»
63. Alfieri Valerio, nato a Palermo il 16 giugno 1945	»	92	»
64. Bertocchi Cesare, nato a Bergamo il 31 gennaio 1941 .	»	92	»
65. Cassini Gian Marco, nato a Sanremo il 12 giugno 1943 . .	»	92	»
66. Costanzo Giuseppe Sergio, nato a Castelvetrano il 14 giugno 1943 . .	»	92	»
67. Della Ciana Mario, nato a Chianciano Terme il 22 settembre 1934 .	»	92	»
68. Dello Vicario Ugo, nato a Teverola il 9 gennaio 1938	»	92	»
69. Donato Antonio, nato a Castrovillari il 28 maggio 1941	»	92	»
70. Genovese in Roasio Maria Grazia, nata a Castello d'Annone l'11 novembre 1942 .	»	92	»
71. Giarratano Elio, nato a Roma il 7 agosto 1937	»	92	»
72. Maccarini Pier Angelo, nato a Pomaro il 21 maggio 1940	»	92	»
73. Marchese Augusto, nato a Napoli il 6 marzo 1940	»	92	»
74. Solarino Giovanni, nato a Catania l'11 ottobre 1941 .	»	92	»
75. Tripoli Gaetano, nato a Bari il 29 settembre 1942 . .	»	92	»
76. Alessi Vincenzo, nato a Vallelunga Pratameno il 24 novembre 1941	»	90	»
77. Atzeni Attilio, nato a Bologna il 21 maggio 1941 .	»	90	»
78. Bertani Ferruccio, nato a Cremona il 16 dicembre 1934 .	»	90	»
79. Bosurgi Francesco, nato a Reggio Calabria il 10 maggio 1945	»	90	»
80. Orlandini Alberto, nato a Brescia il 9 novembre 1943	punti	90	su 100
81. Raia Gigliola, nata a Palermo il 31 maggio 1920 .	»	90	»
82. Scapellato Francesco, nato a Siracusa il 5 settembre 1942 .	»	90	»
83. Scaravelli Corrado, nato a Correggio il 19 febbraio 1942	»	90	»
84. Iocca Giovanni, nato a Chieti il 29 giugno 1936 . .	»	89	»
85. Licari Giacinto, nato a Vicari il 20 giugno 1934	»	89	»
86. Romanelli Francesco, nato a Borgonovo Valtidone il 13 gennaio 1943 .	»	89	»
87. Sammarco Aniello, nato a Napoli il 24 dicembre 1934 . . .	»	89	»
88. Toppetti Paolo, nato a Pescara il 30 maggio 1945 .	»	89	»
89. Valenti Mario, nato a Roma il 7 agosto 1941	»	89	»
90. Zinzi Saverio, nato a Catanzaro il 13 aprile 1945	»	89	»
91. Ausili Cefaro Giampiero, nato a Roma il 9 gennaio 1944 .	»	88	»
92. Basso Raffaele, nato a Salerno il 26 maggio 1942 .	»	88	»
93. Bianchi Luigi, nato a S. G. Bianco l'11 settembre 1934	»	88	»
94. Biasio Aurelio, nato a Brescia il 27 maggio 1944	»	88	»
95. Bombarda Achille, nato a Milano il 10 aprile 1941 .	»	88	»
96. Ducci Francesco, nato a Bientina il 28 luglio 1940	»	88	»
97. Falbo Gaetano Cosmo, nato a Maida il 3 aprile 1939 .	»	88	»
98. Fenza Mario, nato a Mercato S. Severino il 1° febbraio 1942 .	»	88	»
99. Fiorentini Franco, nato a Ferrara il 22 dicembre 1941 .	»	88	»
100. Liguori Vincenzo, nato a Carinaro il 1° novembre 1943 . .	»	88	»
101. Mascheroni Federico, nato a Monza il 25 ottobre 1943 . .	»	88	»
102. Mezzanotte Paolo, nato a Pavia l'11 luglio 1943 .	»	88	»
103. Midulla Sergio, nato a Napoli il 7 luglio 1944 .	»	88	»
104. Pastore Gualtiero, nato a Borgomanero il 22 gennaio 1943 . .	»	88	»
105. Scaglioni Giovanni, nato a Brescia il 21 agosto 1942 .	»	88	»
106. Tagliabue Marcello, nato a Monza il 24 aprile 1942	»	88	»
107. Uglietti Angelo, nato a Novara il 14 febbraio 1932 . .	»	88	»
108. Barca Antonio, nato a Francofonte il 7 dicembre 1939 . .	»	86	»
109. Bertani Luciano, nato a Domodossola il 3 marzo 1937 .	»	86	»
110. Maccari Franco, nato a Siena il 16 marzo 1942	»	86	»
111. Martorana Giuseppe, nato a Taranto il 30 gennaio 1944 .	»	86	»
112. Minelli Rocco, nato a Montefalcone Valfortore il 23 settembre 1921	»	86	»
113. Pirolo Renato, nato ad Aversa il 23 febbraio 1943	»	86	»
114. Trotta Giuseppe, nato a Cannalonga il 1° novembre 1942 .	»	86	»
115. Trotta Pietro, nato a Gravina in Puglia il 30 gennaio 1942 .	»	86	»
116. Bevilacqua Carlo, nato a Codroipo il 30 giugno 1941 . .	»	85	»
117. Cirò Francesco, nato a Corigliano Calabro il 10 luglio 1936 . .	»	85	»
118. Cutroneo Bruno, nato a Savona il 5 luglio 1937	»	85	»
119. Daniele Edoardo, nato a Pozzuoli il 18 novembre 1935 . . .	»	85	»
120. Piovani Angelo, nato a Cremona il 17 gennaio 1940	»	85	»

121. Bacchetta Mario, nato a Milano il 22 gennaio 1939 punti 84 su 100
122. Barbera Paolo, nato a Andria il 21 agosto 1942 . » 84 »
122. Barbera Paolo, nato ad Andria il 21 Polesine il 4 gennaio 1938 » 84 »
124. Bruno Licia, nata a Milano il 16 settembre 1944 . » 84 »
125. Calorio Bartolomeo, nato a Canale il 6 dicembre 1944 . » 84 »
126. Cardellini Gian Paolo, nato a Licciana Nardi il 7 aprile 1940 » 84 »
127. Ceriati Massimo, nato a Cadeo l'8 agosto 1943 . » 84 »
128. Coinu Sebastiano, nato a Fonni il 17 settembre 1943 » 84 »
129. Falcone Giovanni, nato a Bari il 14 novembre 1929 . » 84 »
130. Fazio Antonio, nato a Varazze il 26 luglio 1940 » 84 »
131. Fiocca Gabriele, nato a Mortara il 28 febbraio 1943 . » 84 »
132. Giacobini Enrico, nato a Roma il 12 marzo 1943 » 84 »
133. Giusti Adriano, nato ad Alessandria il 16 marzo 1935 » 84 »
134. Marcellini Enzo, nato a Marsciano il 13 marzo 1939 » 84 »
135. Motta Ugo, nato a Vicenza il 7 dicembre 1941 » 84 »
136. Palladino Domenico, nato a Grumo Appula il 5 novembre 1943 . » 84 »
137. Rebonato Gianni Antonio, nato a Verona il 14 febbraio 1943 . » 84 »
138. Terzi Maria Isabella, nata a Chiavari il 26 giugno 1930 . » 84 »
139. Turci Giovanni Attilio, nato a Forlì il 24 ottobre 1942 » 84 »
140 Veneziano Salvatore, nato a Troia il 22 dicembre 1945 » 84 »
141. Aluffi Antonello, nato a Roma il 30 aprile 1942 . » 83 »
142. Peloso Domenico Tullio, nato a Campo Ligure il 14 agosto 1942 . » 83 »
143. Raneri Paolo, nato ad Abbazia il 7 maggio 1945 » 83 »
144. Rossi Giovanni, nato a Ventimiglia il 10 ottobre 1941 . » 83 »
145. Spadacci Enzo, nato a Torrita di Siena il 5 dicembre 1945 » 83 »
146. Ciccioli Silio, nato a Ripe S. Ginesio il 27 settembre 1940 . » 82 »
147. Ettorre Giovanni Carlo, nato a Taranto il 19 luglio 1944 . » 82 »
148. Favero Gametro Alessandro, nato a Vistrorio il 5 marzo 1942 » 82 »
149. Gentile Giacinto, nato a Tuoro di Caserta il 26 luglio 1941 » 82 »
150. Grassellino Domenico, nato a Palermo il 16 marzo 1934 . » 82 »
151. Iachetti Massimo, nato a Roma il 17 marzo 1943 » 82 »
152. Lombardo Alfeo, nato ad Alessandria d'Egitto il 21 luglio 1937 . » 82 »
153. Messina Filippo, nato a Noto il 5 aprile 1943 » 82 »
154. Porcelli Franco, nato a Mantova il 20 agosto 1941 » 82 »
155. Rombolà Agostino, nato a Drapia il 17 agosto 1929 » 82 »
156. Santodirocco Antonio, nato a Monte S. Angelo il 19 gennaio 1943 . » 82 »
157. Scutellari Pier Nuccio, nato a Ferrara il 5 luglio 1942 . » 82 »
158. Sgarzi Angelino, nato a Molinella il 23 aprile 1930 » 82 »
159. Acerbi Luigi, nato a Castelnuovo Scrivia il 13 ottobre 1944 » 81 »
160. Fiorini Giovanni Attilio, nato a Torino il 26 maggio 1928 . » 80 »
161. Fucci Giuseppe Antonio, nato a Napoli il 13 maggio 1944 . » 80 »
162. Manno Antonino, nato a Sabaudia il 1° maggio 1941 punti 80 su 100
163. Paciulli Vincenzo, nato a Bisceglie il 10 novembre 1929 » 80 »
164. Scarcella Ugo Giuseppe, nato a Corigliano Calabro il 25 agosto 1943 . » 80 »
165. Filippucci Gerardo, nato a Morrovalle il 13 agosto 1945 . » 79 »
166. Fucci Giuseppe, nato a Napoli il 15 dicembre 1943 » 79 »
167. Bigai Mariano, nato a Motta di Livenza il 7 dicembre 1941 . » 78 »
168. Busutti Luciano, nato a La Spezia il 25 febbraio 1942 » 78 »
169. De Pascale Sergio, nato a Genova il 24 dicembre 1940 » 78 »
170. Fariello Giuseppe, nato a Foggia il 24 settembre 1939 » 78 »
171. Festa Leonardo Maria, nato a Castelluccio Valmaggiore il 28 febbraio 1934 » 78 »
172. Lamacchia Matteo, nato a Bari il 30 giugno 1940 » 78 »
173. Lattanzio Vincenzo, nato a Triggiano il 20 aprile 1945 . » 78 »
174. La Vecchia Gioacchino Angelo Maria, nato a Canicattì il 1° luglio 1944 » 78 »
175. Maranghi Paolo, nato a Prato l'8 luglio 1941 » 78 »
176. Paolantonio Francescopaolo, nato ad Agnone il 9 agosto 1943 . » 78 »
177. Pastore Giovanna, nata ad Adria il 2 maggio 1943 » 78 »
178. Perani Bruna, nata a Erbezzo il 29 settembre 1945 » 78 »
179. Piva Roberto, nato a Roverbella il 4 dicembre 1943 . » 78 »
180. Spreafico Carlo, nato a Lecco il 22 ottobre 1943 » 78 »
181. Dal Pozzo Maurizio, nato ad Arezzo il 16 settembre 1942 » 77 »
182. Raciti Carmelo, nato a Catania il 12 ottobre 1940 » 77 »
183. Sacchetto Felice, nato a Torino il 18 luglio 1935 » 77 »
184. Sias Augusto, nato a Simaxis il 15 marzo 1939 . » 77 »
185. Bonanno Isidoro, nato a Fiumefreddo di Sicilia il 2 gennaio 1939 . » 74 »
186. Cattogno Antonio Paolo, nato ad Alghero il 2 settembre 1942 . » 74 »
187. Cavalletti Paolo, nato a Roma il 2 marzo 1938 » 74 »
188. Diana Lorenzo, nato a Stintino il 4 aprile 1946 » 74 »
189. Fraracci Lucio, nato a Isernia il 9 settembre 1942 » 74 »
190. Guerra Luigi, nato a Foggia il 4 dicembre 1939 . » 74 »
191. Biti Giampaolo, nato a Verona il 15 marzo 1943 . » 73 »
192. Di Luigi Pasquale, nato a S. Antimo il 9 settembre 1942 . » 73 »
193. Farina Franco, nato a Pescara il 4 aprile 1945 . . . . » 73 »
194. Gabriele Alfredo, nato a Isola del Liri il 30 ottobre 1935 » 73 »
195. Gatto Renato, nato ad Alessandria il 1° marzo 1944 » 73 »
196. Magi Diligenti Luigi, nato a Roma il 14 luglio 1938 » 73 »
197. Marcon Mario, nato a Padova il 15 luglio 1941 » 73 »
198. Matcovich Antonietta Livilla, nata a Lussinpiccolo il 30 gennaio 1924 . » 73 »
199. Omodei Ettore, nato a Milano il 15 novembre 1936 » 73 »
200. Sagnelli Clemente, nato a Maddaloni il 24 febbraio 1943 . . » 73 »
201. Zurlo Antonio, nato a Ostuni l'8 aprile 1944 . . . . » 73 »
202. Agostini Giorgio, nato a Mattarello di Trento il 29 marzo 1940 . . . . » 72 »

203. Bazzicalupo Lucio, nato a Napoli il 2 maggio 1942	punti	72	su 100
204. Cecconi Lucia, nata a Roma il 30 agosto 1945	»	72	»
205. Cuccu Paolo, nato a Luras il 9 febbraio 1943	»	72	»
206. De Medici Lorenzo, nato a Martirano Lombardo il 29 maggio 1944	»	72	»
207. de Pinto Maria Lucia, nata a Barletta il 19 luglio 1946	»	72	»
208. Di Paola Punziano Antonino, nato a Centuripe il 13 giugno 1941	»	72	»
209. Falappa Piergiorgio, nato a Cingoli il 2 maggio 1942	»	72	»
210. Ferrari Massimo, nato a Milano il 31 maggio 1939	»	72	»
211. Giuberchio Carlo, nato a Robbio il 16 aprile 1939	»	72	»
212. Magnaguagno Gino, nato a Cogoleto il 9 agosto 1943	»	72	»
213. Mungai Valiano, nato a Pistoia il 5 aprile 1943	»	72	»
214. Paterno Enrico Pasquale Luigi Mario, nato a Isernia il 29 gennaio 1941	»	72	»
215. Sparisi Carlo, nato a Bassano del Grappa il 3 novembre 1938	»	72	»
216. Testoni Marco, nato a Bologna il 7 dicembre 1941	»	72	»
217. Iaccarino Vittorio, nato a Napoli il 3 gennaio 1943	»	71	»
218. Venetucci Antonio, nato a Baragiano il 7 novembre 1934	»	71	»
219. Gulinelli Carlo, nato ad Ancona il 27 settembre 1937	»	70	»
220. Martinez Pietro Luigi, nato a Sassari il 17 gennaio 1944	»	70	»
221. Migliaccio Giuseppe, nato a Roma il 12 luglio 1928	»	70	»
222. Origlia Piergiacomo, nato ad Aosta il 26 agosto 1936	»	70	»
223. Pazzaglia Luigi, nato a Torino il 28 aprile 1931	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(1189)

REGIONE LOMBARDIA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Varese.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il proprio decreto n. 54 in data 24 ottobre 1975, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario di Varese;

Considerato che il dott. Vincenzo Gazzillo, vice prefetto in servizio presso la prefettura di Varese, è stato trasferito in altra sede;

che occorre pertanto provvedere alla sostituzione con atto formale del suddetto componente;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1976, n. 53, concernente « Norme inerenti a pubblici concorsi, relative commissioni giudicatrici ed altri organismi collegiali operanti in materie sanitarie di competenza regionale »;

Vista la nota n. 16436 del 13 ottobre 1977, con la quale l'assessorato alla sanità ha designato il dott. Mario Gesualdi in servizio presso questo assessorato;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 529 del 22 marzo 1976;

Decreta:

In sostituzione del dott. Vincenzo Gazzillo è chiamato a far parte della commissione giudicatrice indicata in premessa, il dott. Mario Gesualdi in servizio presso l'assessorato alla sanità di Milano.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino atti ufficiali della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio medico provinciale di Varese, della prefettura di Varese.

Varese, addì 2 novembre 1977

p. Il presidente
Il responsabile dell'ufficio medico provinciale
PIANTIERI

(564)

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il proprio decreto n. 490/San. in data 1° ottobre 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Varese alla data del 30 novembre 1972;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni dei componenti la commissione giudicatrice;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Vista la legge regionale n. 53 del 29 dicembre 1976;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 529 del 22 marzo 1976;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicata nelle premesse è così costituita:

Presidente:

Piccolo dott. Antonio, funzionario amministrativo in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Como.

Componenti:

Ruberto dott. Mario, medico provinciale di Pavia;

Bottini dott.ssa Lia, funzionario amministrativo in servizio presso l'assessorato regionale sanità;

Confalonieri prof. Corrado, primario ostetrico dell'ospedale di Varese;

Fana prof. Camillo, primario ostetrico dell'ospedale di Busto Arsizio;

Cinotti Carla, ostetrica condotta.

Segretario:

Cavallo Giuseppe, funzionario amministartivo in servizio presso l'ufficio medico provinciale Varese.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà sede in Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino ufficiale della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio medico provinciale di Varese, della prefettura di Varese e dei comuni interessati.

Varese, addì 6 ottobre 1977

p. Il presidente
Il responsabile dell'ufficio medico provinciale
PIANTIERI

(920)

PROVINCIA DI BOLZANO

Nomina del vincitore del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Bolzano

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione n. 7405 del 24 ottobre 1977, con la quale è stata approvata la gradùatoria dei concorrenti idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Bolzano;
Visti i verbali delle riunioni della commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Bolzano del 14 ottobre 1977;
Visto che il dott. Siegfried Steinegger è il vincitore del suddetto concorso;
Tenuto conto che il dott. Siegfried Steinegger è stato incaricato a svolgere le funzioni di ufficiale sanitario per il comune di Bolzano dal 1° gennaio 1977; detto incarico, più volte rinnovato, scade in data 31 dicembre 1977;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Ad unanimità di voti espressi nei modi previsti dalla legge;

Delibera

di nominare il dott. Siegfried Steinegger, vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario di Bolzano, ufficiale sanitario con effetto immediato.

La nomina è fatta in via di esperimento per un biennio a norma dell'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo della provincia di Bolzano e del comune di Bolzano.

Bolzano, addì 30 dicembre 1977

Il presidente: MAGNAGO

(1227)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ravenna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto prot. n. 1899 del 3 giugno 1976, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assegnazione della condotta ostetrica vacante in provincia di Ravenna al 30 novembre 1975;

Visto il proprio dcreto prot. n. 1492 del 3 giugno 1977, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Esaminati i verbali della commissione e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate;

Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito delle candidate idonee al concorso indicato in premessa nella seguente formulazione:

1. Taroni Emilia .	punti 54,125	su 100
2. Toto Anna Antonia .	» 50,080	»
3. Amadori Anna Pierina .	» 38,000	»

Tutto ciò premesso, visto l'ordine della graduatoria di merito;

Decreta:

L'ostetrica sottoindicata viene dichiarata vincitrice del concorso di cui in premessa ed alla stessa viene assegnata la condotta a fianco indicata:

Taroni Emilia, condotta del comune di Russi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Ravenna e del comune interessato.

Ravenna, addì 4 gennaio 1978

Il medico provinciale: LIPPI

(440)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 659 del 20 aprile 1976, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Emilia alla data del 30 novembre 1975;
Visto il proprio decreto n. 1389 del 4 maggio 1977, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei;
Visto il proprio decreto n. 1390 del 4 maggio 1977, con il quale venivano assegnate le condotte mediche ai vincitori;
Preso atto delle rinuncie da parte dei vincitori delle condotte mediche di Casina prima, Casina seconda, Correggio e Rubiera;
Ritenuto che, per effetto di tali rinuncie, occorre procedere all'assegnazione delle citate condotte, tenendo conto dell'ordine di preferenza delle sedi indicate dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1935, n 281;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Vista la legge regionale n. 9 dell'11 ottobre 1972;

Decreta:

I seguenti candidati, per i motivi indicati in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Bresciani Giovanni, prima condotta medica di Casina;
2) Giannini Pasquale, seconda condotta medica di Correggio;
3) De Filippo Giovanni, condotta medica unica di Rubiera;
4) Marino Antonino, seconda condotta medica di Casina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 12 dicembre 1977

Il medico provinciale: BATTIATI

(728)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAGUSA

Stralcio del posto vacante nel comune di Vittoria dal concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Ragusa.

Il medico provinciale rende noto che, con decreto 20 gennaio 1978, n. 294, dal bando di concorso a cinque posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Ragusa al 30 novembre 1973 di cui al precedente decreto 25 ottobre 1974, n. 938, integrato con decreto 16 dicembre 1974, n. 4266, è stato stralciato il posto di ufficiale sanitario del comune di Vittoria.

(921)

Stralcio del posto vacante nel comune di Modica dal concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Ragusa.

Il medico provinciale rende noto che, con decreto 20 gennaio 1978, n. 248, dal bando di concorso a tre posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Ragusa al 30 novembre 1976 di cui al precedente decreto 7 febbraio 1977, n. 515, è stato stralciato il posto di ufficiale sanitario del comune di Modica.

(922)

OSPEDALE « DONO SVIZZERO » DI FORMIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di chirurgia generale;
un posto di aiuto di centro trasfusionale;
un posto di aiuto e due posti di assistente di radiologia;
un posto di assistente di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Formia (Latina).

(496/S)

OSPEDALE DI ABBADIA S. SALVATORE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina generale;
un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Abbadia S. Salvatore (Siena).

(501/S)

OSPEDALE « S. MARTA » DI RIVOLTA D'ADDA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente pediatra.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rivolta d'Adda (Cremona).

(502/S)

OSPEDALE DI AGNONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di assistente di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Agnone (Isernia).

(497/S)

OSPEDALE « E. DANIELE - E. ROMASI » DI GAGLIANO DEL CAPO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di aiuto di ortopedia;
un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gagliano del Capo (Lecce).

(488/S)

OSPEDALE CIVILE « G. JAZZOLINO » DI VIBO VALENTIA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di neurologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vibo Valentia (Catanzaro).

(492/S)

OSPEDALE « M. VITTORIA » DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di ortopedia e traumatologia;
un posto di primario di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione personale) dell'ente in Torino.

(493/S)

OSPEDALI DI GORGONZOLA E MELZO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melzo (Milano).

(495/S)

OSPEDALE DI PIETA' DI RUVO DI PUGLIA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Ruvo di Puglia (Bari).

(498/S)

OSPEDALE «S. SPIRITO» DI VENTIMIGLIA

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ventimiglia (Imperia).

(499/S)

OSPEDALE «MARTINI» DI TORINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

quattro posti di assistente di medicina generale addetto al pronto soccorso;

due posti di assistente di chirurgia generale addetto al pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Torino.

(500/S)

OSPEDALE «S. ANDREA» DI VERCELLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di reumatologia;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vercelli.

(503/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vercelli.

(504/S)

OSPEDALE CIVILE DI CETRARO

Concorso a due posti di aiuto della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cetraro (Cosenza).

(505/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a cinque posti di assistente del servizio di pronto soccorso.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di assistente del servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cetraro (Cosenza).

(506/S)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1977, n. **64**.

Modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1973, n. 6 e 13 gennaio 1976, n. 1.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 5 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il rimborso delle spese di soggiorno e l'indennità giornaliera di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 1, sono determinati rispettivamente in L. 75.000 ed in L. 15.000.

Per il presidente ed i membri della giunta regionale, il presidente del consiglio regionale, i membri dell'ufficio di presidenza, i presidenti delle commissioni consiliari permanenti ed i capi gruppo, le indennità di cui al comma precedente sono stabilite rispettivamente in L. 100.000 ed in L. 15.000.

La liquidazione dell'indennità giornaliera in favore del presidente e dei membri della giunta regionale è effettuata con l'osservanza degli stessi criteri previsti, per la liquidazione della indennità medesima a favore dei membri dell'ufficio di presidenza ed equiparati, dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 1.

E' abrogata la lettera *a*) dell'art. 2 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 1.

Art. 2.

I maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti per l'esercizio in corso in L. 67.200.000 per i membri del consiglio e in L. 19.200.000 per i membri della giunta, fanno carico rispettivamente ai capitoli 10 e 300 del bilancio della Regione — esercizio 1977 — che presentano la necessaria disponibilità.

Per gli anni successivi la spesa graverà sui corrispondenti capitoli di bilancio dei relativi esercizi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 2 dicembre 1977

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1977, n. **65**.

Modifiche alle leggi regionali 10 marzo 1973, n. 9 e 14 marzo 1975, n. 26.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 5 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I commi primo e secondo dell'art. 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, modificata dalla legge regionale 14 marzo 1975, n. 26, sono così modificati:

« L'assegno vitalizio spettante dopo cinque anni di contribuzione è commisurato al 35 per cento dell'indennità consiliare lorda.

Per ogni anno di contribuzione oltre il quinto anno l'assegno è aumentato del 5 per cento fino al limite massimo del 70 per cento della medesima indennità ».

Art 2.

La quota a carico dei consiglieri regionali di cui all'art. 8, lettera *a*), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, modificato dall'art. 1 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 26, è elevata al 15 per cento dell'indennità consiliare lorda.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 2 dicembre 1977

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1977, n. **66**.

Norme per la formazione professionale e l'aggiornamento del personale di assistenza sanitaria, tecnica e riabilitativa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 5 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contenuto della legge

La formazione professionale del personale di assistenza sanitaria, tecnica e riabilitativa spettante comunque alla Regione, in attesa della riforma della scuola media secondaria e del nuovo ordinamento della formazione professionale, è attuata secondo le norme della presente legge e sulla base delle esigenze qualitative e quantitative determinate dalla programmazione regionale.

Art. 2.

Oggetto e finalità della formazione

La formazione professionale si articola nelle seguenti funzioni:

infermieristica;
tecnico-strumentale;
riabilitativa.

Essa si realizza con attività dirette al conseguimento:

a) del titolo di abilitazione professionale per le figure previste e disciplinate da leggi statali;

b) del necessario livello di preparazione per le altre figure giuridicamente previste;

c) dell'aggiornamento culturale e professionale di tutti gli operatori.

A qualunque livello la formazione professionale deve garantire:

un insegnamento teorico adeguatamente integrato da tirocinio;

una preparazione finalizzata all'attività di prevenzione, di promozione e di difesa attiva della salute oltrechè di cura e di riabilitazione;

la capacità degli operatori di assumere responsabilità dirette nell'ambito di una corretta autonomia decisionale, di svolgere mansioni polivalenti nell'ambito della funzione esercitata e di lavorare singolarmente o in gruppi organizzati anche in modo interdisciplinare;

una preparazione atta a suscitare negli operatori una idonea conoscenza di fronte ai problemi sociali, ai bisogni della popolazione, alla realtà ambientale e alle esigenze di trasformazione dei servizi.

Art. 3.

Istituzione delle scuole

Il piano di programmazione regionale prevede le scuole e i corsi da istituire sulla base dei livelli di formazione professionale di cui al secondo comma del precedente articolo.

L'iniziativa per la loro istituzione di regola compete ai consorzi socio-sanitari, anche in collaborazione tra di loro.

Può altresì essere autorizzata l'istituzione di scuole e corsi presso altri enti pubblici e istituzioni private purchè gestiscano servizi sanitari.

L'istituzione è autorizzata dalla giunta regionale alle condizioni e con le modalità previste dai seguenti articoli, previo accertamento di conformità con il piano di programmazione regionale.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Gli enti di cui all'articolo precedente devono inoltrare domanda intesa a istituire scuole o corsi al presidente della giunta regionale, corredata della seguente documentazione:

a) delibera del consiglio direttivo;

b) regolamento approvato dal consiglio direttivo e formulato secondo quanto previsto al successivo art. 6;

c) relazione tecnica sulla disponibilità di locali e di attrezzature didattiche;

d) indicazione dei servizi socio-sanitari presso i quali gli allievi svolgeranno il tirocinio pratico.

Art. 5.

Aggiornamento professionale

Gli enti che gestiscono servizi sanitari o sociali sono tenuti a organizzare, anche in collaborazione tra loro, corsi di aggiornamento professionale programmati annualmente dall'assessorato regionale alla sanità, d'intesa con le organizzazioni sindacali più rappresentative.

I corsi devono svolgersi in maniera tale che a rotazione tutto il personale possa partecipare all'aggiornamento nell'attività della propria qualifica con la periodicità ritenuta idonea a garantire l'adeguamento all'evoluzione tecnico-scientifica e funzionale: in ogni caso almeno una volta ogni cinque anni.

La durata di ciascun corso deve essere commisurata alla natura del servizio e alla funzione esercitata e dovrà svolgersi mediamente in trenta ore.

La partecipazione del personale ai corsi di aggiornamento, programmata dall'ente in relazione alle necessità dei servizi, è obbligatoria ed è considerata attività di servizio a tutti gli effetti.

Gli enti di cui al primo comma del presente articolo devono inviare entro il 31 luglio di ogni anno all'assessorato regionale alla sanità una circostanziata relazione sullo svolgimento e sull'esito dei corsi effettuati, con eventuali proposte e suggerimenti.

Art. 6.

Regolamento delle scuole

Il regolamento di cui al precedente art. 4, lettera *b*), deve essere conforme alle seguenti disposizioni:

1) gestione delle scuole: la gestione compete al consiglio direttivo del consorzio socio-sanitario che ha istituito la scuola, il quale si avvale di:

a) un comitato tecnico-promozionale: è unico per tutte le scuole e corsi. E' costituito da:

il soprintendente sanitario ove esiste, e in tale caso anche i direttori sanitari dei vari stabilimenti, o il direttore sanitario, che lo coordina;

tre membri del consorzio socio-sanitario, di cui uno della minoranza;

un direttore didattico di scuola o corso, eletto dai colleghi, ove esistano più scuole;

tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative;

un rappresentante del distretto scolastico;

un rappresentante degli insegnanti eletto dagli stessi;

un rappresentante degli allievi eletto dagli stessi.

Il comitato tecnico promozionale ha compiti consultivi e promozionali sulle materie di competenza del consiglio direttivo e di coordinamento per i fini e le attività delle scuole e dei corsi;

b) un comitato didattico per ogni scuola o corso: è costituito dal direttore didattico che lo presiede, da tre insegnanti, un monitore e un allievo, eletto dai colleghi per ogni sezione.

Il comitato didattico organizza e coordina il regolare svolgimento dei programmi didattici e propone la nomina dei tre insegnanti nella commissione d'esame;

c) un consiglio di classe: ogni classe ha un proprio consiglio che è presieduto dal direttore didattico ed è costituito dagli insegnanti e dai monitori della classe, nonchè da due allievi eletti dai colleghi. Questi ultimi non partecipano alle riunioni di valutazione periodica e finale degli allievi.

Il consiglio di classe è responsabile del coordinamento e della realizzazione dei programmi didattici, valuta il profitto degli allievi, formula proposte in ordine all'azione educativa e didattica e agevola i rapporti reciproci tra insegnanti e allievi;

d) direttore didattico: la nomina è deliberata dal consiglio direttivo a norma delle leggi vigenti. E' suo compito curare l'esecuzione delle decisioni degli organi responsabili nelle attività scolastiche, oltre agli altri adempimenti previsti dalle leggi istitutive delle scuole e dei rispettivi regolamenti;

e) personale amministrativo: appartiene ai ruoli dell'ente gestore; è proporzionale al numero delle scuole, dei corsi e degli allievi; cura tutti gli adempimenti burocratici e le funzioni di segreteria dei vari organi scolastici;

2) ordinamento delle scuole: il numero dei posti delle varie scuole e corsi è stabilito dalla programmazione regionale.

I corsi vanno suddivisi in classi scolastiche che non possono superare i 30 allievi nè essere inferiori ai 15.

Le lezioni teoriche hanno inizio e fine secondo il calendario scolastico statale per la scuola media superiore e terminano, relativamente all'ultimo anno del corso, il 31 maggio; il tirocinio deve concludersi con gli esami di diploma.

Gli allievi hanno diritto di usufruire di un mese di vacanza durante l'estate.

Durante il mese di giugno si terranno gli esami finali o di promozione.

Non sono ammessi agli esami gli allievi che risultino non aver frequentato, anche per giustificati motivi, un terzo delle lezioni o del tirocinio o che non abbiano dimostrato sufficiente attitudine nello svolgimento dello stesso; ogni allievo deve essere provvisto dell'apposito libretto personale, conforme al tipo predisposto dalla giunta regionale, sul quale verranno riportati, oltre ai dati anagrafici personali:

l'esito degli accertamenti sanitari effettuati prima della ammissione alla scuola e le eventuali malattie contratte durante la scuola;

le note di profitto, il tirocinio svolto, le assenze, i risultati degli esami e gli eventuali provvedimenti disciplinari;

il profilo espresso dal consiglio di classe al termine di ogni anno scolastico.

Il consiglio di classe dovrà presentare agli esami ciascun allievo con un profilo valutativo che deve essere portato a conoscenza dell'interessato almeno un mese prima degli esami finali, con facoltà di quest'ultimo di essere sentito dal consiglio stesso prima degli esami;

3) insegnanti: sono nominati dal consiglio direttivo del consorzio socio-sanitario. Devono essere provvisti di laurea ovvero di diploma di abilitazione nella disciplina oggetto di insegnamento avuto riguardo delle norme di equivalenza valide per l'insegnamento dello Stato.

Gli insegnanti sono tenuti a partecipare alle riunioni degli organismi scolastici di cui fanno parte e a svolgere l'insegnamento conforme ai programmi ufficiali negli orari e nei locali prestabiliti.

Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento.

Gli insegnanti sono retribuiti mediante un compenso orario stabilito annualmente dalla giunta regionale;

4) monitori: devono essere previsti in numero adeguato a quello degli allievi, insegnano le materie loro affidate, assistono alle altre lezioni e fanno svolgere il tirocinio;

5) allievi: i requisiti per l'ammissione a scuole o corsi sono stabiliti in via generale dalla legge.

L'ammissione viene deliberata dal consiglio direttivo.

Qualora le domande di ammissione superino il numero programmato dei posti sono introdotti dal comitato tecnico-promozionale criteri e colloqui selettivi. La frequenza alle lezioni e al tirocinio è obbligatoria.

Ai lavoratori dipendenti da enti che erogano servizi sanitari o sociali, è riservato di norma il 50 per cento dei posti disponi-

bili per ogni corso o scuola, salvo il superamento della percentuale in carenza di domande esterne. E' ammesso il trasferimento degli allievi ad altra scuola;

6) commissioni d'esame: le commissioni d'esame sono nominate dal consiglio direttivo del consorzio socio-sanitario.

Per gli esami di promozione alla classe superiore la commissione e composta da:

presidente del consiglio direttivo o suo delegato;
direttore didattico;
tre insegnanti.

Per gli esami di diploma o di abilitazione, oltre ai componenti di cui sopra, fanno parte della commissione un rappresentante dell'assessore regionale alla sanità e, ove previsti dalle leggi vigenti, uno del Ministero della pubblica istruzione e uno del Ministero della sanità.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo dell'ente gestore.

Il diploma verrà rilasciato a firma del presidente del consiglio direttivo, dei rappresentanti della Regione e dei Ministeri della pubblica istruzione e della sanità;

7) consiglio di disciplina: il consiglio di disciplina è unico per tute le scuole gestite dallo stesso ente. E' composto da un direttore didattico e da due docenti eletti dai colleghi, da un rappresentante eletto dagli allievi di tutte le scuole e da un rappresentante nominato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. Esso dura in carica un anno scolastico. Il consiglio di disciplina è organo deliberante in materia disciplinare degli allievi.

Contro le decisioni del consiglio di disciplina è ammesso il ricorso al consiglio direttivo dell'ente.

Art. 7.
Vigilanza

La giunta regionale coordina e ispeziona le scuole e i corsi di formazione e di aggiornamento previsti dalla presente legge a mezzo di apposito servizio.

La giunta regionale puo sospendere l'autorizzazione per accertate irregolarità o gravi carenze organizzative o didattiche; revoca l'autorizzazione qualora vengano meno le condizioni essenziali che ne avevano motivato l'istituzione.

Art. 8.
Convenzione

Il rapporto fra consorzio socio-sanitario e istituzioni private che gestiscono scuole o corsi di formazione professionale previsti dalla presente legge e sovvenzionati dalla Regione è regolato mediante apposita convenzione secondo lo schema predisposto dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 9.
Diritto allo studio

L'iscrizione, la divisa e il materiale per il tirocinio non devono comportare alcun onere a carico degli studenti.

La giunta regionale eroga, tramite gli enti gestori, un assegno di studio a tutti gli allievi privi di reddito di lavoro, che si trovino in disagiate condizioni economiche familiari e che frequentino per la prima volta quel tipo di corso.

La misura e i criteri per l'erogazione dell'assegno agli aventi diritto sono determinati prima dell'inizio di ciascun anno scolastico dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, e la corresponsione agli allievi avverrà in rate bimestrali posticipate.

Nell'ambito dell'attività ispettiva di cui al precedente art. 7 la giunta regionale vigila sull'esatta rispondenza dell'erogazione ai criteri di cui al secondo comma dello stesso art. 7 e richiede la documentazione dell'avvenuto pagamento.

Il consiglio direttivo dell'ente dispone la sospensione o la revoca per gravi motivi disciplinari dell'assegno di studio con proprio motivato provvedimento.

L'assegno di studio viene proporzionalmente ridotto in caso che il cumulo delle assenze superi i 20 giorni nell'anno scolastico.

L'assistenza sanitaria gratuita e l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro la tubercolosi devono essere garantite dall'ente gestore a tutti gli allievi che ne siano privi.

Gli enti gestori di scuole o corsi che dispongano di mense aziendali per il personale dipendente possono consentirne l'accesso anche agli allievi esterni.

L'internato è abolito in tutte le scuole e corsi di cui alla presente legge.

Art. 10.
Lavoratori-studenti

Il personale sanitario-ausiliario ed esecutivo in servizio presso enti gestori di servizi sanitari o sociali può partecipare al primo anno di scuola o corso di formazione professionale di cui all'art. 2 della presente legge, usufruendo delle agevolazioni previste dagli accordi nazionali di lavoro.

Tali agevolazioni saranno concesse anche per gli anni successivi a condizione che l'allievo ottenga la promozione e frequenti scuole o corsi tendenti a conseguire qualifiche superiori nell'ambito della stessa funzione.

La giunta regionale stabilirà le sedi scolastiche più idonee a consentire l'agevole partecipazione dei lavoratori-studenti ammessi ai corsi, alle attività didattiche e in particolare al tirocinio pratico.

A tal fine deve essere loro assicurata la piena mobilità nell'ambito dei servizi intra ed extraospedalieri previsti dai programmi di studio.

La partecipazione di personale dipendente ai corsi di qualificazione o di riqualificazione, non può in ogni caso costituire motivo per l'assunzione di personale sostitutivo.

Durante il tirocinio continuerà a essere corrisposta ai partecipanti la normale retribuzione prevista dai corrispettivi contratti di lavoro.

Art. 11.
Tirocinio

Durante il tirocinio gli allievi devono essere adibiti esclusivamente a servizi attinenti alle finalità di formazione previste dal corso cui partecipano.

Per gli allievi dipendenti da enti ospedalieri presso cui vengono svolte le attività pratiche delle scuole o corsi di formazione professionale, di cui all'art. 2 della presente legge, il servizio effettuato nell'ambito delle finalità di cui al precedente comma è valido a tutti gli effetti come tirocinio.

Il tirocinio si svolge presso l'ente gestore e presso altri servizi ospedalieri territoriali.

In deroga, il tirocinio delle scuole infermieri professionali può aver luogo limitatamente al primo biennio, presso gli ospedali dai quali gli allievi dipendono.

La deroga presuppone una specifica convenzione fra gli enti interessati, fermo restando che la responsabilità del regolare svolgimento del tirocinio e la relativa attestazione competono ai rispettivi direttori sanitari preposti.

Durante il tirocinio svolto presso sedi o servizi diversi da quelli nei quali normalmente prestano servizio, i lavoratori-studenti di cui all'art. 10 della presente legge, possono essere temporaneamente sostituiti da personale in organico nei servizi sedi del tirocinio.

Detti tirocinanti sono considerati a tutti gli effetti facenti parte dell'organico dei servizi in cui svolgono il tirocinio.

Art. 12.
Aggiornamento degli insegnanti

La giunta regionale promuove l'aggiornamento periodico dei direttori didattici, degli insegnanti e dei monitori delle scuole e dei corsi per personale socio-sanitario e tecnico.

L'organizzazione dei corsi di aggiornamento è affidata di norma agli enti di cui al secondo comma dell'art. 3 della presente legge.

Lo svolgimento dei corsi può venire anche presso altre sedi ritenute idonee.

La partecipazione ai corsi di aggiornamento non deve in ogni caso pregiudicare il regolare svolgimento dei programmi o causare pregiudizievoli sospensioni nell'iter formativo degli allievi.

Art. 13.
Attività di promozione e piani di programmazione regionale

La Regione promuove l'istituzione delle scuole e dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale nel quadro della programmazione regionale in materia socio-sanitaria, incentivando la partecipazione e la frequenza agli stessi.

A tal fine, il piano di programmazione regionale deve prevedere:

a) il fabbisogno qualitativo e quantitativo di personale;
b) le scuole e i corsi che, conseguentemente, devono essere istituiti o soppressi;

c) gli indirizzi e i criteri per la formulazione del programma annuale dei corsi di aggiornamento di cui al primo comma dell'art. 5 della presente legge;

d) le forme e i modi di finanziamento.

Art. 14.

Finanziamento

La Regione finanzia le scuole e i corsi autorizzati, a mezzo di:

contributi commisurati alla natura dell'insegnamento, al numero degli allievi partecipanti, all'entità degli assegni previsti dall'art. 9 della presente legge;

assegnazione di contributi per l'acquisto e l'ammodernamento delle attrezzature necessarie allo studio e al tirocinio.

Il finanziamento regionale verrà imputato, a seconda della competenza, ai capitoli di bilancio previsti per l'istruzione professionale e per il fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

Art. 15.

Disposizioni di esecuzione

La giunta regionale emanerà disposizioni esecutive di attuazione della presente legge ai sensi dell'art. 32, lettera *g*), dello statuto della regione del Veneto

Art. 16.

Disposizioni finali e transitorie

Fino a quando non entreranno in funzione i consorzi socio-sanitari di cui alla legge regionale 30 maggio 1975, n. 64, e in attesa della riforma sanitaria, la gestione delle scuole e dei corsi di formazione professionale previsti dalla presente legge, rimane affidata ai consigli di amministrazione degli enti ospedalieri e delle altre istituzioni pubbliche e private a ciò autorizzate. I 3 membri del consorzio socio-sanitario componenti del comitato tecnico-promozionale di cui al punto 1, lettera *a*), dell'art. 6 della presente legge sono sostituiti da 3 rappresentanti del comune sede dell'ente gestore di scuole o corsi.

Gli enti di cui al primo comma del presente articolo, devono rinnovare alla giunta regionale la domanda di autorizzazione alla continuazione di tutte le attività scolastiche gestite, corredata dei regolamenti delle singole scuole, debitamente uniformati alle norme di cui al precedente art. 6, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

Urgenza della legge

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 2 dicembre 1977

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1977, n. 67.

Disciplina per il funzionamento dei servizi trasfusionali e delle associazioni donatori di sangue.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 5 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La raccolta, conservazione e distribuzione di sangue umano sono regolamentate dalla legge 14 luglio 1967, n. 592 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256.

La Regione sostiene e promuove tutte le iniziative, non aventi fini di lucro, tendenti a incrementare la raccolta di sangue umano e la produzione di emoderivati d'impiego immediato e a lunga scadenza.

Riconosce e tutela l'opera insostituibile e disinteressata delle associazioni donatori volontari di sangue e riconosce altresì al donatore periodico la funzione di collaboratore sanitario.

Art. 2.

E' istituita una commissione consultiva regionale per lo studio dei problemi interessanti la raccolta, conservazione, distribuzione e utilizzazione del sangue e degli emoderivati.

Detta commissione è presieduta dall'assessore regionale alla sanità o da un suo delegato ed è formata:

da quattro primari di servizi trasfusionali;

da un docente della facoltà di medicina e chirurgia esperto in ematologia e in materia trasfusionale;

da quattro rappresentanti delle associazioni donatori di sangue;

da due rappresentanti dell'associazione regionale degli ospedali.

Le funzioni di segretario della commissione sono affidate a un funzionario regionale.

La commissione è costituita con decreto del presidente della giunta regionale su conforme parere della giunta stessa, sentita l'AROV e le associazioni maggiormente rappresentative dei medici trasfusionisti e dei donatori. Dura in carica tre anni. E' convocata su iniziativa dell'assessore regionale alla sanità, anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 3.

Le associazioni donatori volontari di sangue dovranno svolgere la propaganda tendente a incrementare la raccolta del sangue in armonia con gli indirizzi regionali e con mezzi idonei a persuadere la popolazione dell'alto contenuto morale della donazione, avente finalità esclusiva di solidarietà sociale.

La Regione può concedere alle associazioni suddette contributi per la propaganda trasfusionale, su domanda corredata di relazione illustrativa. Le domande dovranno pervenire all'assessorato alla sanità entro il mese di novembre di ciascun anno e alla fine dell'esercizio successivo le associazioni beneficiarie dovranno fornire idonea dimostrazione dell'utilizzazione delle somme ricevute.

L'erogazione dei contributi viene disposta con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione di cui al precedente art 2.

Art. 4.

I servizi trasfusionali sono ospedalieri e si articolano in:

servizi di immunoematologia e trasfusione;

sezioni trasfusionali;

punti di raccolta fissi e mobili;

emoteche.

I servizi trasfusionali possono essere gestiti, a sensi dell'articolo 10 della legge 14 luglio 1967, n. 592, dagli enti e associazioni di cui all'art. 4 della predetta legge.

I rapporti tra gli enti dotati di servizio trasfusionale e le associazioni donatori di sangue sono regolati da apposita convenzione, il cui schema verrà predisposto dalla giunta regionale sentita la commissione consultiva di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 5.

L'articolazione nel territorio dei servizi di immunoematologia e trasfusione e delle dipendenti sezioni è stabilita dal piano regionale ospedaliero.

I servizi di immunoematologia e trasfusione, in aggiunta alle operazioni previste dal primo comma dell'art. 6 della legge 14 luglio 1967, n. 592, svolgono attività in materia ematologica e immunoematologica, della malattia emolitica del neonato, di emoterapia e relativa attività di ricerca.

Le altre attività di ricerca di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256, potranno essere effettuate previa autorizzazione della giunta regionale.

Art. 6.

L'attività delle sezioni trasfusionali consiste nella raccolta e conservazione di tutto il sangue umano offerto e programmato tra il servizio trasfusionale e l'associazione donatori, nonchè nella sua distribuzione all'interno dell'ospedale.

Le sezioni svolgono anche attività di preparazione del sangue, limitatamente alla tipizzazione ABO e RH e alle prove di compatibilità urgenti. Potranno, inoltre, svolgere le eventuali altre attività che il servizio di immunoematologia e trasfusione dal quale dipendono riterrà opportuno affidare.

La direzione tecnico-organizzativa delle sezioni è affidata al primario del servizio trasfusionale dal quale dipendono.

L'ospedale presso il quale è ubicata la sezione trasfusionale mette a disposizione della sezione stessa personale nella misura e per il tempo sufficienti a garantirne il funzionamento. Il personale medico può essere messo a disposizione dal servizio di immunoematologia e trasfusione dal quale la sezione dipende.

In aggiunta ai locali e alle attrezzature previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256, per i centri di raccolta, le sezioni devono disporre anche di quanto necessario allo svolgimento dei compiti loro assegnati.

Tra l'ente gestore del servizio di immunoematologia e trasfusione e quello in cui è ubicata la dipendente sezione deve essere stipulata apposita convenzione, approvata dalla giunta regionale, per regolare il funzionamento della sezione, i rapporti economici, la dotazione di personale della sezione e l'invio al servizio stesso.

Art. 7.

La donazione di sangue avviene, di regola, presso i servizi di immunoematologia e trasfusione o presso le dipendenti sezioni. Può avvenire altresì presso punti di raccolta fissi dotati dei requisiti minimi indispensabili a garantire le operazioni e i controlli di cui alla legge 14 luglio 1967, n. 592 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256.

Quando le distanze o l'orografia del territorio lo richiedano, è autorizzata la raccolta di sangue in punti mobili dotati di autoemoteca.

I controlli sanitari prescritti dagli articoli 49 e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256 per accertare l'idoneità del donatore sono a carico dell'ente che gestisce il servizio trasfusionale.

Art. 8.

Con decreto del presidente della giunta regionale, su deliberazione della giunta stessa, sentita la commissione di cui all'articolo 2 della presente legge, è stabilito il compenso, unico per tutta la Regione, che gli enti gestori dei servizi trasfusionali sono tenuti a corrispondere alle associazioni donatori convenzionate per ciascuna donazione di sangue effettuata dagli iscritti alle associazioni stesse.

L'ente gestore del servizio trasfusionale è tenuto a rimborsare ai donatori di sangue le spese di viaggio dal rispettivo domicilio all'ospedale, quando non provveda con mezzi propri al trasporto degli stessi.

Tutti i servizi di immunoematologia e trasfusione sono tenuti a cedere il sangue eccedente il fabbisogno al centro di produzione emoderivati convenzionato con la Regione.

Art. 9.

La cessione di sangue e dei suoi derivati avverrà dietro pagamento dei corrispettivi che saranno stabiliti con decreto del presidente della giunta regionale, su deliberazione della giunta stessa, sentita la commissione di cui all'art. 2 della presente legge.

L'ammontare dei corrispettivi nonchè dei compensi indicati nell'articolo precedente, potrà essere rideterminato annualmente in rapporto alle eventuali variazioni dei costi di raccolta, conservazione, preparazione e distribuzione del sangue umano.

Dall'entrata in vigore della presente legge, la competenza alla determinazione dei costi del sangue umano e dei suoi derivati, già assegnata ai medici provinciali dalla legge 14 luglio 1967, n. 592 e provvisoriamente conservata ai medesimi con l'art 8 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12, è attribuita alla giunta regionale.

E' fatto divieto di addebitare il costo dei flaconi di sangue o dei suoi derivati ai pazienti ricoverati presso ospedali pubblici o presso case di cura convenzionate con la Regione.

Art. 10.

La giunta regionale assegna a uno dei servizi trasfusionali il compito di coordinare le disponibilità dei flaconi di sangue nella Regione e la cessione delle eventuali eccedenze a servizi sanitari di altre regioni.

Spetta alla giunta regionale determinare quale servizio trasfusionale può procedere, previa autorizzazione del Ministero della sanità, alla produzione degli emoderivati a lunga conservazione.

Gli enti da cui dipendono i servizi trasfusionali sono tenuti a stipulare con il servizio autorizzato alla produzione di emoderivati apposite convenzioni per la cessione delle eccedenze di sangue.

Qualora ragioni di economicità o di efficienza o di sicurezza lo consiglino, la giunta regionale potrà stipulare apposite convenzioni con servizi trasfusionali di altre regioni per la produzione di emoderivati a lunga conservazione.

I provvedimenti sopraindicati sono adottati dalla giunta regionale previa acquisizione del parere della commissione consultiva di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 11.

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 3 della presente legge, presumibilmente determinato in lire 5 milioni per l'anno 1977, si farà fronte mediante prelevamento di uguale somma dal capo. 5250 « Fondo di riserva per le spese impreviste » del bilancio regionale di previsione per il 1977, che presenta disponibilità.

Art. 12.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5250. — Fondo di riserva per le spese impreviste L. 5.000.000

In aumento:

Cap 3227. — Disciplina per il finanziamento dei servizi trasfusionali e delle associazioni donatori di sangue (capitolo di nuova istituzione) L. 5.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 2 dicembre 1977

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1977, n. **68.**

Norme per il rilascio di autorizzazioni per l'espletamento dei servizi pubblici non di linea per il trasporto di persone sulle vie d'acqua interne, nella laguna di Venezia e sui laghi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 5 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge stabilisce la nuova normativa per il rilascio di autorizzazioni per l'espletamento dei servizi pubblici non di linea per il trasporto di persone sulle vie d'acqua interne, nella laguna di Venezia e sui laghi, in sostituzione della precedente normativa regionale.

L'autorizzazione per l'effettuazione del servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone su vie d'acqua interne, lacuali e nella laguna di Venezia, con natanti a motore di portata non superiore alle 20 persone, « Taxi acquei », è rilasciata in base alle norme di cui alla presente legge.

L'autorizzazione legittima soltanto l'esecuzione di trasporti occasionali su richiesta di singoli o di comitive.

E' considerato abusivo il servizio effettuato per destinazioni fisse con continuità e periodicità.

L'autorizzazione non può essere trasferita, ha una durata non superiore a 5 anni, e può essere rinnovata.

La giunta regionale riserva un numero di autorizzazioni per le cooperative di gondolieri. Esse vengono rilasciate a soci gondolieri su designazione dell'Ente per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere ed hanno la durata di un anno e possono essere rinnovate.

All'assegnazione delle autorizzazioni provvede la giunta regionale.

Al rilascio e al rinnovo provvede il presidente della giunta regionale.

Art. 2.

La giunta regionale, tenendo conto delle necessità di traffico e delle esigenze turistiche, sentiti i comuni interessati, determina:

a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare per ciascun comune;

b) il numero massimo dei passeggeri da trasportare con i natanti da adibire al servizio e le caratteristiche dei natanti stessi;

c) i limiti massimi e minimi entro i quali i competenti comuni possono stabilire le tariffe del servizio.

Art. 3.

L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto a chi è in possesso dei requisiti normalmente richiesti per l'esercizio di un servizio pubblico e dei prescritti titoli professionali per la condotta del natante.

L'autorizzazione non può essere rilasciata a chi è titolare di autorizzazioni o licenze per l'esercizio di attività remunerative o svolge un qualunque lavoro retribuito, salvo esplicita rinunzia alla predetta autorizzazione, licenza o attività lavorativa.

In deroga a quanto previsto nel comma precedente i soci gondolieri assegnatari di autorizzazione, dovranno depositare, per il periodo di validità della medesima, la licenza comunale di gondoliere presso il competente ufficio regionale.

L'autorizzazione decade al compimento del 60.mo anno di età del titolare e può essere rinnovata fino al compimento del 65.mo anno, previo accertamento annuale dell'idoneità fisica per l'espletamento del servizio, effettuato dal medico provinciale, e da un ufficiale sanitario titolare di ufficio comunale di igiene, o da un ispettore sanitario delle ferrovie dello Stato o da un ispettore medico del lavoro, o da un medico militare, o da un medico titolare di condotta, che siano in servizio nella provincia di residenza del titolare.

Il titolare dell'autorizzazione deve esercitare personalmente il servizio con natante di sua proprietà, ovvero in comproprietà con altri titolari di autorizzazioni, o di proprietà dell'organismo cooperativo di appartenenza costituito da soci autorizzati e da altri soci previsti nei limiti stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.

I titolari di autorizzazioni di cui al sesto comma dell'art. 1 devono esercitare il servizio con natanti di proprietà delle cooperative di appartenenza.

E' consentito ai titolari di autorizzazioni soci di organismi cooperativi di esercitare il servizio con tutti i natanti di proprietà della cooperativa stessa, previa autorizzazione del competente ufficio regionale.

Non è consentito il rilascio di autorizzazioni a società, cooperative o ad associazioni.

Art. 4

Gli organismi cooperativi, costituiti come indicato nell'articolo 3, comma quinto, possono assumere collaboratori per l'esercizio del servizio nella misura massima del 20 per cento rispetto al numero dei propri soci titolari di autorizzazione, con arrotondamento alla unità superiore.

Il competente ufficio regionale, con le modalità che verranno stabilite dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede alla tenuta di una graduatoria, dei collaboratori e provvede, in rispetto di detta graduatoria all'assegnazione agli organismi cooperativi che ne abbiano fatto richiesta, dei collaboratori che saranno muniti di apposito permesso

Le cooperative gondolieri aventi soci titolari di autorizzazioni, nei limiti del 20 per cento delle autorizzazioni stesse, possono utilizzare come collaboratori soltanto soci gondolieri designati con le modalità di cui al sesto comma dell'art. 1, previo rilascio di apposito permesso da parte del competene ufficio regionale.

Il titolare di autorizzazione non associato ad organismi cooperativi, in caso di impedimento per malattia accertata, o per gravi e motivate ragioni familiari, previa autorizzazione da parte del competente ufficio regionale, può farsi sostituire per un periodo non superiore a 120 giorni nell'anno solare e a 270 giorni complessivi nel periodo di validità dell'autorizzazione.

La giunta regionale per motivate e gravi necessità può aumentare i limiti di cui al precedente comma fino a giorni 180 nell'anno solare e giorni 360 nel periodo di 5 anni di validità dell'autorizzazione.

Art. 5.

Ai comuni interessati vengono attribuiti i seguenti compiti:

a) proporre, in base al rapporto traffico-natanti-spazi acquei, il numero delle autorizzazioni per l'espletamento del servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone, in modo da assicurare la regolarità del servizio, tenendo conto della necessità di permettere una attività di lavoro ed il raggiungimento di una retribuzione;

b) proporre norme e regolamenti, relativamente all'espletamento del servizio pubblico non di linea nell'ambito del comune in cui si svolge tale attività;

c) fissare le tariffe entro i limiti stabiliti dalla giunta regionale come previsto al punto *c*) dell'art. 2;

d) avanzare alla giunta regionale proposte di revoca delle autorizzazioni.

Art. 6.

L'assegnazione di nuove autorizzazioni avviene, con le modalità stabilite dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

A tal fine, comunque, ha titolo di preferenza chi ha esercitato, come dipendente, la professione di conduttore di natanti a motore adibiti al servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone, tenuto conto della relativa anzianità.

Con l'assegnazione delle autorizzazioni sarà stabilita la data entro la quale l'interessato deve iniziare il servizio.

Art. 7.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione della documentazione comprovante la disponibilità del natante ai sensi del quinto o sesto comma dell'art. 3 e la disponibilità dello spazio acqueo.

Art. 8.

L'autorizzazione può essere modificata dalla giunta regionale se il titolare della medesima:

1) non inizia il servizio entro il termine stabilito ai sensi del precedente art. 6 ovvero lo interrompa senza giustificato motivo;

2) contravvenga alle disposizioni della presente legge;

3) non adempia alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione;

4) non applichi le tariffe stabilite;

5) immetta altri nell'esercizio del servizio senza il prescritto permesso;

6) venga a perdere uno dei requisiti prescritti;

7) venga a perdere la qualità di socio di cooperativa di gondolieri avendo ottenuto come tale l'autorizzazione;

8) non ottemperi alle disposizioni emanate dai comuni per l'espletamento del servizio;

9) i criteri per la revoca dell'autorizzazione vengono stabiliti dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 2 dicembre 1977

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1977, n. **69.**

Contributi a comuni e loro consorzi per il completamento, la ristrutturazione o l'ampliamento di pubblici macelli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 5 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per favorire una razionale distribuzione di macelli pubblici sul territorio, la Regione è autorizzata a erogare contributi a favore di comuni e loro consorzi per il completamento, l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti esistenti, favorendo quelli destinati a svolgere una funzione comprensoriale, secondo le aggregazioni stabilite dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 80, o che sono a servizio di consorzi di comuni costituiti per le finalità indicate dall'art. 2 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298

I contributi, di cui al precedente comma, sono erogati in conto capitale per un ammontare complessivo di 200 milioni all'anno per cinque anni a partire dall'esercizio finanziario in corso, e sono commisurati fino al limite massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

La concessione dei contributi è comunque limitata ai soli progetti di macello aventi i requisiti prescritti dall'allegato 1, cap. 1, della legge 29 novembre 1971, n. 1073.

Art. 2.

Per ottenere i contributi, di cui all'art. 1, i comuni o i consorzi di comuni interessati devono presentare domanda entro il 30 gennaio di ogni anno, allegando il progetto di massima delle opere da eseguire, il preventivo di spesa e la delibera di assunzione dell'impegno di spesa a carico dell'ente richiedente.

I contributi possono essere concessi anche per macelli i cui progetti siano già approvati o la cui costruzione sia già in corso.

Le domande sono sottoposte, sotto il profilo della congruità dell'opera proposta, al parere di una commissione tecnica composta dal direttore del dipartimento per i servizi veterinari che la presiede, dai direttori dei dipartimenti per l'agricoltura, per i lavori pubblici, e per l'urbanistica e l'ecologia o loro delegati, nonchè dai veterinari provinciali del Veneto.

L'elenco delle opere ammesse a contributo e il loro ammontare è deliberato dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Le provvidenze, di cui alla presente legge, sono comunque cumulabili con quelle previste dalla legge regionale 31 gennaio 1974, n. 19, relative agli impianti di depurazione.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale, dopo l'approvazione dell'elenco di cui all'art. 2, comunica agli enti interessati il termine entro il quale dovranno essere presentati i progetti esecutivi delle opere, pena la decadenza del contributo.

Si applicano alle opere previste dalla presente legge le norme contenute nell'art. 6 della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 19.

Il contributo è erogato con decreto del presidente della giunta con le seguenti modalità:

a) il 60 per cento ad avvenuto appalto dell'opera;

b) il 30 per cento ad avvenuta presentazione del verbale di ultimazione dei lavori;

c) il restante 10 per cento ad avvenuto collaudo.

Art. 4.

Alla spesa per l'anno 1977 si fa fronte mediante prelievo dell'importo di L. 200.000.000 dal cap. 7250 « Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione », partita « Provvedimenti per il risanamento dei macelli pubblici ».

Al bilancio di spesa della Regione per l'esercizio 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

a) *In diminuzione*:

Cap. 7250 partita che si riduce. — Provvedimenti per il risanamento dei macelli pubblici L. 200.000.000

b) *In aumento* - capitolo di nuova istituzione:

Cap. 5765 denominato: « Contributi a comuni e loro consorzi per il completamento e la ristrutturazione o l'ampliamento di pubblici macelli » L. 200.000.000

Per gli esercizi successivi sino al 1981 compreso, si provvederà mediante istituzione di corrispondenti capitoli nei rispettivi bilanci di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 2 dicembre 1977

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1977, n. **70.**

Rifinanziamento della legge regionale 3 maggio 1975, n. 51, concernente: « Provvidenze per favorire il potenziamento e il coordinamento delle manifestazioni fieristiche ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 5 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 3 maggio 1975, n. 51, recante: « Provvidenze per favorire il potenziamento e il coordinamento delle manifestazioni fieristiche » è rifinanziata per l'esercizio 1977 e successivi con lo stanziamento annuo di lire 200 milioni.

Art. 2.

In deroga a quanto previsto dagli articoli 7 e 10 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 51, le domande tendenti ad ottenere i contributi regionali per il 1977, di cui ai titoli primo e secondo della legge regionale sopra citata, debbono pervenire al presidente della giunta regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1977, mediante prelievo di lire 200.000.000 dal cap. 5300:

partita « Rifinanziamento legge regionale 3 maggio 1975, n. 51 », dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 e con l'istituzione dei capitoli:

cap. 4411. — Contributi alle imprese artigiane, singole o associate, per la partecipazione a manifestazioni fieristiche con lo stanziamento di L. 50.000.000;

cap. 4412. — Contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e per l'acquisto, il rinnovo e l'ampliamento delle relative attrezzature, con lo stanziamento di L. 75.000.000;

cap. 6520. — Partecipazione della Regione a manifestazioni fieristiche, con lo stanziamento di L. 75.000.000.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della spesa per l'esercizio 1977, sono apportate le seguenti variazioni:

a) *In diminuzione*:

L. 200.000.000 dal cap. 5300. — Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione (partita: rifinanziamento legge regionale 3 maggio 1975, n. 51), dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1977.

b) *In aumento*:

cap. 4411. — Contributi alle imprese artigiane, singole o associate, per la partecipazione a manifestazioni fieristiche, con lo stanziamento di L 50.000.000;

cap. 4412. — Contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e per l'acquisto, il rinnovo e l'ampliamento delle relative attrezzature, con lo stanziamento di L. 75.000.000;

cap. 6520. — Partecipazione della Regione a manifestazioni fieristiche, con lo stanziamento di L 75.000.000.

Per gli anni successivi, si provvederà alla istituzione dei corrispondenti capitoli nei bilanci dei rispettivi esercizi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 2 dicembre 1977

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1977, n. **71.**
Lotta e profilassi della rabbia silvestre.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 5 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni già delegate alla Regione in materia di lotta e profilassi della rabbia silvestre sono subdelegate alla provincia di Belluno a norma della lettera *b*), punto 3), terzo comma, art. 1, della legge 22 luglio 1975, n. 382.

A tale scopo è stanziata annualmente la somma di lire 20 milioni per la durata di tre anni. Detta somma sarà devoluta al presidente della provincia di Belluno con decreto del presidente della giunta regionale.

Per l'esercizio in corso si provvede all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La somma di cui al secondo comma del precedente articolo dovrà essere utilizzata per le seguenti finalità:

a) acquisto di vaccino antirabbico per la vaccinazione del personale esposto a contagio;

b) integrazione del premio statale con un contributo fino a un massimo di L. 20.000 per ogni volpe catturata o abbattuta, purchè consegnata non spellata;

c) eventuale erogazione di contributi ai comuni o alle comunità montane della provincia per la costruzione di canili comunali o consortili e per la gestione del servizio antirabbico.

Alla fine di ogni anno dovrà essere presentato al presidente della Regione il rendiconto delle spese sostenute da parte della provincia di Belluno secondo le finalità sopra indicate.

Art. 3.

Le guardie giurate, i guardiacaccia e le guardie forestali, sono autorizzate a far uso delle armi da fuoco anche durante le ore notturne per l'abbattimento delle volpi, limitatamente all'ambito territoriale e al periodo di tempo stabiliti con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 4.

Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge è istituito nel preventivo della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1977, il cap. 3960 denominato « Assegnazioni fondi alla provincia di Belluno per la lotta alla rabbia silvestre », con l'importo di lire 20 milioni.

All'onere previsto dalla presente legge per l'esercizio in corso si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 5250 « Fondo di riserva per spese impreviste ».

Per gli esercizi successivi si provvederà con l'istituzione di apposito stanziamento di bilancio.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 2 dicembre 1977

TOMELLERI

(443)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100780420)